

2039

N. 2001

2039

SENATO DEL REGNO

SEGRETARIATO GENERALE

Nome e cognome del Senatore

Scafonetti dott. Gaetano

Data del R. Decreto di nomina

22 dicembre 1928

Categoria

8^a - 10^a e 21^a

Luogo e data di nascita

Carlentini (Siracusa) il 11 aprile 1876

Titoli gentilizi, professionali e cavallereschi

Gr. Uff. -

DOCUMENTI PRESENTATI

1^a) *Fede di nascita*

2^a) *Documenti riguardanti la categoria 21^a*

3^a) *Stato di servizio*

Data dell'adunanza della Commissione permanente nella quale furono esaminati i titoli e risoluzioni adottate

Convalidato soltanto per la categoria 21^a

Nome del relatore

Vittorio Scialoja

Data della relazione e numero dello stampato

15 Marzo 1929 (-dwa - CXXV)

Data della deliberazione del Senato

16 Maggio 1929

Data del giuramento

23 Maggio 1929

Data della trasmissione al Senatore del R. Decreto di nomina

23 Maggio 1929 -

ANNOTAZIONI

1926

1926

1926


1926


2008

Scavonetti

av. Gaetano

ASSSR
Archivio Storico del Senato della Repubblica






Roma, 19 Gennaio 1929 - VII

ON. SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL SENATO DEL REGNO

R O M A

In conformità di quanto mi comunica V.S. col foglio 2 gennaio 1929 VII° n.3/3 rimetto a cotesta On.Segreteria perchè siano sottoposti all'esame della Commissione per la verifica dei titoli della mia nomina a Senatore del Regno avvenuta con Reale decreto 22 dicembre u.s.


- 1) copia del mio atto di nascita ;
- 2) certificato del Ministro del Tesoro dal quale risulta che sui redditi di cui alla lettera b) dell'art.3 legge 24 agosto 1877 n.4021, quale Avvocato Generale Erariale, appartenente al secondo grado dell'ordinamento gerarchico, sono soggetto al pagamento di ricchezza mobile superiore alle tremila lire annue e che a tale imposta sono stato assoggettato anche per ciascuno dei tre anni 1926, 1927, 1928;
- 3) certificato del direttore del Tesoro per la Provincia di Roma che riscuote con ritenuta diretta per conto erariale la ricchezza mobile sui miei assegni, dal quale risulta che per ciascuno dei tre anni 1926, 1927, 1928 è stata riscossa una imposta di ricchezza mobile superiore alle tremila lire;



4) copia del R.decreto 2 ottobre 1921 col quale fui nominato R.Avvocato Generale Erariale.

Coi sensi della mia distinta considerazione

Ino deo.
Lavone Ati





Trov. Trovata - Com. Carlevarini
Atti nascita « Scavonetto Gaetano - Maria - Carlo »

N. 49

L'anno milleottocentesettanta
sei, addì sei di Aprile, a ore an-
te meridiane dieci e minuti quin-
dici, nella casa comunale

Avanti di me javara Dott. France-
sco, a spese ff. da sustare del bi-
tare impedito, Uff. dello Stato Civ.
le del Comune di Carlevarini, e con
parto Scavonetto Carmelo, li anni
venticinque, proprietairi domiciliato
in Carlevarini, il quale mi ha bi-
chiarato che alle ore antemeridiane
sei e minuti cinque del bi' quattro
del corrente mese, nella casa po-
sta in via Traversa Croce, al nu-
mero senza, da Nobira Giovanna,
sua legittima moglie, proprietaria
secolui convivente, è nato un
bambino di sesso maschile, che
figli impresenta e a cui dà i nomi
di Gaetano, Maria, Carlo

N. 10
Riscosse Lire
una -
Spailia

et quanto sopra e a questi altri con-
 stati presenti quali testimoni;
 Ruffino Salvatore, di anni ventotto,
 L. civile. e Maria Luigi, di an-
 ni ventisei, civile; entrambi re-
 sidenti in questo Comune.

Letto il presente atto agli inter-
 venuti, l'hanno questi sottoscritti.
 Carmelo Scaronetti
 Salvatore Ruffino testimone
 Luigi Maria testimone
 L'Uff. del Stato Civile Fran-
 cesco Di Savara


X

Scaronetti Gaetano-Maria. Carlo,
 cui concerne il controscritto atto, con
 Decreto Reale del 6 gennaio 1921, e
 stato autorizzato a cambiare il
 cognome in quello di « Scaronetti »
 L'Uff. del Stato Civile, a Districto,
 l'ha copia conforme all'originale
 atto rilasciata a richiesta di sua
 eccellenza l'Avv. Generale Bra-
 viale sig. Scaronetti Gaetano, Fe-
 natore del Regno.

Carabinieri 6-1-1929-III

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

P. Piriale



Visto per la legalizzazione

della firma del sig.

P. Piriale
uff. dello stato civile di Carlentini

Lentini, il 6 / 11 1924

M. PORTONE

M. RANDOLLESE

(con firma olografa)
Ferrara

M. Randollesse



IL MINISTRO DELLE FINANZE

CERTIFICA

che l'Avv. Dott. GAETANO SCAVONETTI, Avvocato Generale Erariale, appartiene al 2° grado dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, gode lo stipendio annuo di lire trentaseimilacinquecento, il supplemento di servizio attivo di lire undicimilacinquecento e l'indennità annua di rappresentanza di lire settemila, che tali somme sono state percepite dallo stesso durante il triennio 1926-1928 e che sulle stesse, quali redditi di cui alla lettera b) dell'art. 3 legge 24 agosto 1877 n.4021, è stata corrisposta dal suddetto Avvocato Generale la imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta diretta del R. Tesoro per conto erariale nella misura di complessive lire 5.218.45 per il 1926, di lire 4.696,60 per il 1927, di altrettante lire 4.696.60 per il 1928.

Roma li 16 gennaio 1929/VII

IL MINISTRO



Alfonso



IL DIRETTORE DEL TESORO

per la Provincia di Roma

CERTIFICA

che dagli atti d'ufficio risulta che negli anni 1926, 1927 e 1928 sullo stipendio, le indennità di servizio attivo e quelle di rappresentanza riscosse da S.E. l'avv. GASTANO SCAYOZZI, avvocato Generale erariale, fu trattenuta l'imposta di Ricchezza Mobile, per l'ammontare di L. 1.146.11,65, come dal seguente prospetto:

Anno	Stipendio	Indennità servizio attivo	Indennità rappresentanza
1926	3405,45	1127,90	686,00
1927	3064,90	1014,30	617,40
1928	3064,90	1014,30	617,40
	9535,25	3155,60	1920,80

Roma, 13 Gennaio 1929 /VII^o

IL DIRETTORE DEL TESORO



Giugno

MINISTERO DELLE FINANZE

N. di Matricola

(1) Ufficio Centrale
del Personale

STATO DI SERVIZIO

del Signor Scavonetti Gaetano di Carmelo
 nato a Carlentini Provincia di Siracusa il 14 Aprile 1916
 (grado) Avvocato Gen. e Scrittore
 di classe nel personale d

Se celibe, ammogliato o vedovo e se abbia persone a suo carico	
Data del matrimonio e nome della moglie	
Numero dei figli viventi, se siano tutti a suo carico	
Se i genitori sono viventi e seco lui convivano	
Titoli e professione del padre	
Residenza dei genitori	
Patrimonio dell'impiegato e come costituito	
Se e fino a qual somma può prestare mallevanzia	
Studi percorsi	
Diplomi riportati	
Lingue conosciute	
Data del giuramento per l'impiego civile od autorità avanti la quale fu prestato	
Professione esercitata avanti il 1° impiego	
Servizi speciali resi al paese	

ONORIFICENZE

- Corona d'Italia
 - > R. Decreto 31 Ottobre 1904 a Cavaliere
 - > 12 Settembre 1909 a Ufficiale
 - > 21 Novembre 1916 a Commendatore
 - > 16 Maggio 1920 a Gr. Ufficiale
 - > R. Decreto 8 Giugno 1919 a Cavaliere
- Ss. Maurizio e Lazzaro
 - > a
 - > a

(1) Ufficio Centrale od Ufficio direttivo in provincia.

1127 - 806 An. St. Arch. Centr. - Tip. Lit. - Milano - 4/00

11

SERIE dei servizi prestati in qualsiasi

TITOLI DI NOMINA			DECORRENZA			IMPIEGHI COPERTI			ASSEGNI ANNUI		
DATA			Natura del titolo	Anno	Mese	Giorno	Qualità	Ufficio	Residenza	Natura dell'assegno	Somma
Anno	Mese	Giorno									
1906	Settembre	8	D. R.				Aggiunto sost. P. Esariale	Ass. ^{ca} Esariale	Catania	Assegno	Lire 1800
1906	Marzo	17	D. R.				Id.				1800
1906	Marzo	25	D. R.				Aggiunto sost. Avvocato Esariale				2000
1907	Gennaio	15	D. R.				Id.				2000
1907	Aprile	30	D. R.				Id.		Roma		2000
1908	Marzo	29	D. R.	1907	luglio	1	Substituto Avvocato Esariale				3000
1908	Settembre	10	D. R.				Aggiunto di 1° cl. per anzianità (chiuso organico)				
1908	Settembre	10	D. R.				Substituto Avvocato Esariale di 2° classe				4000
1908	Marzo	8	D. R.				Id.		Roma		4000
1911	Settembre	25	D. R.				Substituto Avvocato Esariale di 1° classe (per morte)	Ass. ^{ca} Esariale			5000
1912	luglio	11	D. R.	1913	Gennaio	1	aumentato lo stipendio in virtù del R. D. 29 Maggio 1913 n. 763				6000
1911	agosto	20	D. R.	1913	luglio	1	aumentato lo stipendio in virtù del nuovo organico				7000
1911	Settembre	5	D. R.				Esale Confermato Avvocatura Esariale Generale		Roma		7000
							Id. chiuso stipendio in base al R. D. 10-2-1918 n. 107 a decorrenza dal 1° febbraio stesso				8200
1913	Settembre	29	D. R.				Vice Avvocato Esariale di 2° classe (chiuso stipendio in base al R. D. 13-1-1910 n. 552 a decorrenza dal 1° aprile stesso				9200
1919	15 Maggio	15	D. R.	1919	16 Maggio	16	Segretario Generale				11.100
1919	15 Maggio	15	D. R.	1919	Aprile	1	Id.				13200
							Stipendio in base al R. D. 27-1-1919 n. 231 (Esale n. 17) a decorrenza dal 1-4-1919				1000
1921	Settembre	2	D. R.	1921	Marzo	1	Avvocato Esariale Generale				14000
1921	15 Maggio	7	D. R.	1923	Dicembre	1	Stipendio in base alla legge n. 41-1922 n. 220			16500	16500
1923	15 Maggio	7	D. R.	1923	15 Maggio	7	Suppl. pers. attive				3500
							Roma 25 Gennaio 1929				

Per copia conforme

Il Direttore Generale Capo del Personale





Roma, 19 Febbraio 1929 - VII

Egregio Commendatore,

alla Sua cortese lettera del 2 gennaio u.s., con la quale mi chiedeva i documenti da sottoporre, a suo tempo, all'esame della Commissione per la verifica dei titoli della mia nomina a senatore, risposi inviadole, il 19 dello stesso mese, con la copia del decreto reale 2 ottobre 1921 che mi conferiva la nomina ad avvocato generale erariale, e col mio atto di nascita, i certificati del Ministero delle Finanze e del direttore del Tesoro per la Provincia di Roma, dai quali risulta che, sui redditi di cui alla lettera b), dell'art.3 legge 24 agosto 1877 n.4021, da oltre tre anni sono tassato ed ho regolarmente corrisposto una imposta di ricchezza mobile in misura superiore alle tre mila lire annue.

Ma, pur essendo, così, fuori questione il possesso del titolo previsto dalla categoria 21^ dell'art.33 dello Statuto, poichè il decreto reale 22 novembre 1928 mi ha conferito la nomina a senatore anche per le categorie 8^ e 10^, in relazione alla carica che rivesto di avvocato generale erariale, sento verso l'ufficio che ricopro e l'istituto che presiedo, il dovere di prospettare all'On.Commissione per la verifica dei titoli le ragioni che giustificano la nomina anche per le altre categorie menzionate nel detto decreto reale.

Le rimetto, perciò, un promemoria dal quale risultano il fondamen-

Ill.mo
Gr.Uff.Dr.ROBERTO FERRINO
Direttore della Segreteria del
Senato del Regno

R O M A

to ed il carattere della equiparazione dell'avvocato generale erariale alle cariche contemplate nelle categorie 8^a e 10^a dell'art.33 dello Statuto.

Nessun dubbio potrebbe sorgere circa la equiparazione dell'avvocato generale erariale al procuratore generale di Cassazione, anche perchè essa è conforme a quanto costantemente ha stabilito il Senato nei rapporti dell'avvocato generale militare; e, se il Senato non ha avuto occasione di farne applicazione all'avvocato generale erariale, ciò è dipeso dal fatto che, dei precedenti avvocati generali: il Costa e il De Cupis avevano altri titoli alla nomina, come già procuratore generale d'appello il primo e consigliere di Stato il secondo, mentre per il Villa non fu fatto richiamo nel decreto di nomina, anche alla categoria decima, unicamente perchè, uniformandosi ad autorevole interpretazione, si ritenne che fosse necessario il possesso quinquennale della carica, requisito che al Villa mancava. Infatti fu convalidato, contemporaneamente, il Di Vico, avvocato generale militare, per la decima categoria, perchè in possesso del grado da oltre cinque anni. Ora per me, che fui nominato avvocato generale erariale fin dal 1921, sussiste anche questa condizione.

E' poi perfettamente pacifico in dottrina che l'avvocato generale erariale sia equiparato al procuratore generale della Cassazione ai fini del titolo di nomina a senatore; nè la precedente decisione del Senato, nel caso Villa, ebbe come ho detto, a giudicare diversamente la questione.


Ma io credo di dover richiamare la benevola attenzione della On.Com-

missione di verifica, anche al riesame della questione in rapporto alla categoria ottava. Mi permetto di rilevare che in detta categoria sono compresi i presidenti di sezione della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti che, per criteri di sostanziale equiparazione (cioè anche prescindendo dal criterio dello stipendio), sono di grado meno elevato dell'avvocato generale erariale, il quale, in ripetuti provvedimenti legislativi, sopravvenuti dopo che il Senato ebbe a pronunziarsi, nel 1913, per il Villa, trovasi sostanzialmente equiparato al presidente della Corte dei Conti ed a quello del Consiglio di Stato.

Mi parrebbe quindi logica l'esigenza che l'avvocato generale erariale fosse per lo meno considerato alla stessa stregua dei presidenti di sezione della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti.

con distinta osservanza

*fu de -
Scavonetti*



L'art.33 dello Statuto, enunciando le categorie di persone che potevano essere nominate senatori, si riportava naturalmente alle cariche e agli uffici pubblici esistenti nel 1848 presso il Regno di Sardegna.

Per modo che nel farne applicazione agli ordinamenti successivi occorre riferire le denominazioni statutarie alle nuove qualifiche in rapporto anche alle nuove attribuzioni e distribuzioni di competenze.

E per uffici e funzioni non comprese fra quelle specificamente considerate dallo Statuto, ma ad esse similari per ragioni intrinseche occorre tener presente la equiparazione dei gradi.

Così nella categoria ottava, ai primi presidenti e presidenti del Magistrato di Cassazione (editto sardo 30 ottobre 1847) e della Camera dei Conti (editto sardo 29 ottobre 1847) vennero a corrispondere i primi presidenti e presidenti di sezione delle Cassazioni regionali (r.d. sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865 n.2626, art.1, 122 e segg.) ed ora della Cassazione del Regno (r.d.24 marzo 1923 n.601) ed i presidenti e presidenti di sezione della Corte dei Conti (l.14 agosto 1862 n.800). Ma nella stessa categoria si considerarono compresi i magistrati di pari grado delle corrispondenti magistrature degli altri ex stati italiani e si considerò equiparato, nel 30 ottobre 1848, colla nomina del senatore Stefano Gallina, l'ufficio di presidente capo degli Archivi di Corte, ora non più esistente (Mancini - Galeotti, Norme ed usi del Parlam.ital.p.75; atti Parl. Legisl.I, Dic.30 ottobre 1848 p.145). La suprema presidenza degli Archivi, nell'ordinamento dei cessati stati, costituiva una alta funzione e dignità. E' noto che nelle Due Sicilie i soprainendenti degli Archivi lasciavano il loro posto per essere nominati ministri (marchese di Pietracatella, 1826; marchese Dra-

16
gone, 1848) od anche presidente del Consiglio dei ministri (Ant. Spinelli dei principi di Scalesa, 1847).

Nella categoria decima all'"avvocato generale presso il Magistrato di Cassazione", venne a corrispondere il procuratore generale della Corte di Cassazione dell'ordinamento del 1865, mentre fu dubbio se in questa categoria potesse comprendersi l'avvocato generale di Cassazione divenuto nel nuovo ordinamento, funzionario dipendente dal procuratore generale.

Istituitosi, con la legge 1° ottobre 1859, che approvava il nuovo codice penale militare, il grado di avvocato generale militare (art.6 legge 11 febbraio 1864 n.1670, r.d. 18 dicembre 1864 n. 2063, r.d.30 dicembre 1865 n.2724, r.d. 30 dicembre 1866 n.3462) venne iscritto alla decima categoria, il 10 dicembre 1872, il senatore Borsani, avvocato generale presso il Tribunale di guerra, essendosi considerata tale carica equivalente a quella di procuratore generale presso la Corte di Cassazione (Mancini - Galeotti, Usi e consuetudini del Parlam.ital.p.75). Ed anche attualmente appartiene al Senato l'avv. Pietro di Vico nominato e convalidato quale avvocato generale militare, per la decima categoria.

L'avvocato generale erariale fu istituito con l'art.3 cpv. del regolamento legislativo, approvato con r.d. 16 gennaio 1876 n.2914, quale presidente degli uffici dei regi avvocati erariali: per le sue alte funzioni, di suprema direzione, nella trattazione degli affari giudiziari contenziosi e consultivi nell'interesse dello Stato (art.5 del regolamento legislativo del 1875, art.13 del t.u.24 novembre 1913 n.1303), egli "gode del trattamento ch'è accordato ai funzionari della magistratura ai quali è parificato", e, propriamente, a norma dell'art.2 lett.h del regolamento 24 novembre 1913 n.1304 e della tabella B "di parificazione dei gradi", annessa al testo unico 1913 n.1303, al "primo presidente di Cassazione" e al "procuratore generale di Cassazione".

Tale equiparazione è mantenuta nell'ordine delle precedenze alla Corte e nelle funzioni pubbliche ed infatti alla prima classe della terza categoria, (r.d. 11 novembre 1926 n. 7942 - 2250, r.d. 16 dicembre 1927 n. 2210 - N. 2580, r.d. 18 gennaio 1929 n. 14 - N. 247), col primo presidente della Corte di Cassazione e col presidente della Corte dei Conti, è ascritto l'avvocato generale erariale.

E, dal punto di vista del trattamento economico, quando s'intese, recentemente, stabilire una condizione speciale al primo presidente della Cassazione, fu mantenuta la equiparazione dell'avvocato generale erariale col presidente della Corte dei Conti, col procuratore generale della Corte di Cassazione ecc. tutti appartenenti al secondo grado dell'ordinamento, e con preminenza sui presidenti di sezione della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, e sui dipendenti di sezione della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, appartenenti al terzo grado (v. tabella di classificazione per gradi dei personali, all. 1 al r.d. 11 novembre 1923 n. 2395). E' noto, peraltro, che l'art. 1 di quel decreto mantiene ferme le equiparazioni dipendenti dalla natura delle attribuzioni affidate, secondo i rispettivi ordinamenti, ai personali.

Ma, non solo una espressa e sostanziale equiparazione di gradi di legittima l'inclusione dell'avvocato generale erariale nelle categorie ottava e decima, com'era stato riconosciuto per il presidente capo degli Archivi di Corte e per l'avvocato generale militare, né solo una affinità di funzioni, come anche fu ritenuto per quest'ultimo; si tratta, inoltre, di una vera ripartizione di funzioni ed attribuzioni, che, già, cogli editti del 1847, e fino al 1875, spettarono, nella suprema direzione, al procuratore generale presso la Cassazione e che, con la legge 28 novembre 1875 n. 2781 (la quale modificava gli art. 346 del codice di procedura civile e 140 dell'ordinamento giudiziario), e col regolamento legislativo 16 gennaio 1876 n. 2914, passarono, dagli ufficiali del Ministero Pubblico, all'apice dei quali è il procuratore genera-

... della Cassazione, agli avvocati erariali, a capo dei quali è l'avvocato generale erariale.

Per l'art.346 cod.proc.civ. il Pubblico Ministero concludeva in tutte le cause riguardanti lo Stato e dava il suo parere sulle materie relative a norma dell'art.140 dell'ordinamento giudiziario.

Tali funzioni, fra le altre, furono abolite con la legge del 1875, e, con la stessa legge, si ridusse il numero degli ufficiali del Pubblico Ministero, dandosi facoltà al Governo di "valersi degli ufficiali che restavano disponibili per riordinare gli uffici del contenzioso finanziario" (art.3) - ciò che si fece, nel regolamento legislativo del 1876, colla istituzione degli avvocati erariali e stabilendosi (art.4) l'assimilazione nei gradi e nella carriera di questi funzionari con quelli del Pubblico Ministero coi quali avevano uguali gli stipendi: e si noti, gli stipendi erano il titolo di riferimento nell'equiparazione e non si trattava già di equiparazione solo ai fini degli stipendi.

Da questa scissione e ripartizione di attribuzioni primitivamente assegnate ad unico ufficio, onde trae origine l'Avvocatura Erariale, deriva anche e trae fondamento logico e giuridico la parificazione dell'avvocato generale erariale alle cariche indicate nelle categorie ottava e decima.

Questo principio è confortato dall'adesione della dottrina; il Pagliano (I titoli di nomina a senatore, Soc.Ed.Libri.Milano, 1914, p.46), infatti, rileva che le leggi "hanno costituito l'Avvocatura Erariale come un corpo di funzionari per condizione giuridica analogo alla magistratura giudiziaria, avente l'alta funzione di tutela e di difesa degli interessi dell'amministrazione dello Stato, così come sotto altro punto di vista sono i funzionari del pubblico ministero" e "lo stipendio fu assunto solo come criterio per la equiparazione dei singoli gradi e quindi in via di specificazione rispetto ad una equiparazione principale di caratte-

re generale risultante dalla natura delle funzioni delle due magistrature".

Riguardo alla estensione della equiparazione di cui nelle leggi sull'Avvocatura Erariale, agli effetti delle categorie dell'art.33 dello statuto, una sola obiezione fu fatta, se, cioè, per la natura delle funzioni, detta equiparazione potesse considerarsi di pieno diritto estensibile anche alle categorie della magistratura giudicante oltre che a quelle dei magistrati del Pubblico Ministero.

E solo su tale punto ebbe a pronunziarsi altra volta il Senato, in occasione della convalida della nomina a senatore dell'avvocato generale erariale Villa. Essendo stata detta nomina fatta per le categorie ottava e ventunesima, la Commissione propose (rel.3 aprile 1914 legisl.XXIV, doc.N.LXXIV) ed il Senato convalidò la nomina solo per la categoria ventunesima, non ritenendo "applicabile all'avvocato generale erariale la categoria ottava".

Ma l'avv.Villa non era stato proposto anche per la categoria decima non avendo cinque anni di nomina. Contemporaneamente, invece, (rel.19 dicembre 1913, legisl.XXIV, doc.N.LIX), fu convalidato il Di Vico avvocato generale militare, per la categoria decima, perchè, avendo più di cinque anni di nomina, si ritenne "valido il titolo" di equiparazione al procuratore generale della Cassazione.

SENATO DEL REGNO (N. 10)**PROGETTO DI LEGGE**

presentato in iniziativa al Senato dal Ministro di Grazia, Giustizia e del Culto

(VIGLIANI)

di concerto col Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze

(MINGHETTI)

nella tornata dell' 11 febbraio 1875.

Suppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello ed i Tribunali e riordinamento degli Uffici del Contenzioso finanziario

SIGNORI SENATORI. — Mentre il Governo rivolge le più assidue cure a rendere, per quanto è possibile, semplice e sollecita l'azione degli uffici pubblici nell'applicazione delle leggi, e, secondando i voti del Parlamento, quasi a perfezionare la grande opera della unità politica felicemente raggiunta, intende a dare completo ed uniforme assetto all'ordinamento interno del paese, ha dovuto prendere ad esame il modo onde adempiono le funzioni loro due istituzioni le quali, per quanto appartengano a due ordini affatto distinti della pubblica amministrazione, hanno comune fra loro lo scopo di rappresentare lo Stato presso i Tribunali, l'una nel più elevato intento di assicurare l'osservanza della legge, l'altra quello non meno importante di tutelarne gli interessi; e cioè l'intervento del Pubblico Ministero nella trattazione degli affari civili, e la difesa dello Stato negli affari contenziosi presso i Tribunali.

La pubblica opinione, in varii modi manifestata nelle assemblee politiche e nelle opere

di giureconsulti e statisti distinti, facendosi interprete di quella specie di disagio nel quale si trovano queste due istituzioni per varii rispetti combattute, e specialmente per gli scarsi benefici che recano all'amministrazione dello Stato, ha posta da molto tempo questa questione fra quelle che richiedono una soluzione urgente; e il Governo ritiene essere maturi i tempi e gli studi per proporvela in quel modo che, rafforzando ambedue queste istituzioni, valga a metterle in grado di adempiere efficacemente alla loro missione.

I.

E per vero, ragionando innanzi tutto delle attribuzioni del Pubblico Ministero negli affari civili, le leggi unificatrici del 1850, estese di mano in mano nelle varie Provincie venute di recente a costituire il Regno d'Italia, non le trovarono tutte disposte a far buon viso a questa

novella funzione che si andava introducendo nell'amministrazione della giustizia civile, od almeno al modo ond'essa veniva ordinata.

Alcune di esse, abituate a considerare le cause civili come un certame in campo chiuso, combattuto esclusivamente fra le parti contendenti, ed in quei limiti nei quali esse intesero di restringerlo, senza la menoma ingerenza di alcun organo di Governo ogniquivolta l'amministrazione pubblica non vi aveva diretto interesse, non riuscirono a comprendere questo magistrato, dichiarato dalla legge rappresentante del potere esecutivo, il quale, mettendosi al disopra delle parti, dava, per così dire, pubblica sentenza dei loro plati, aveva diritto di spostare i termini giuridici delle controversie e di recare coll'autorità del suo voto, che non poteva essere contraddetto o discusso, un grave squilibrio nelle forze rispettive dei contendenti; e tuttocò nel nome di un interesse puramente astratto, il quale, per quanto può riguardare la generalità dei cittadini, si reputava sufficientemente guarentito non solo dalla libera difesa delle parti, ma ben anco dall'integra indipendenza e dalla illuminata coscienza del magistrato.

Alcune altre provincie, benché educate da antiche tradizioni ad ascoltare con riverenza l'opinamento di un magistrato rivestito dell'ufficio di dare nelle controversie civili pubblica ragione dell'interpretazione e dell'applicazione della legge, accolsero con diffidenza la trasformazione organica degli uffici ai quali tali funzioni erano affidate; e ritennero che l'autorità delle conclusioni del Pubblico Ministero nelle materie civili andasse scemando a misura che esso, estendendo le proprie attribuzioni ed acquistando quell'unità d'azione e di direzione che è fondamento di questa istituzione, rendeva manifesti e vieppiù spiccati i caratteri di rappresentante del potere esecutivo, che gli sono dalla legge organica attribuiti.

Arroge che nelle une e nelle altre provincie, non escluse quelle nelle quali l'ingerenza del Pubblico Ministero nelle cause civili costituiva una delle più onorate tradizioni della magistratura, l'opinione del foro, impressionata dall'aumentata importanza del Pubblico Ministero nell'amministrazione della giustizia penale, specialmente nei giudizi per giurati, non seppe talora

spiegarsi, come la fervida e direi quasi ardente lotta che deve sostenere nell'esercizio dell'azione penale potesse conciliarsi, in uno stesso ufficio e bene spesso nello stesso funzionario, colla missione affatto pacifica di manifestare alle parti ed al giudice il voto della legge nelle cause civili. Essa fu quindi naturalmente tratta a cercare nelle conclusioni del Pubblico Ministero l'espressione di un interesse politico e civile; ed a considerarle, o come una indebita intrusione del potere esecutivo nell'amministrazione della giustizia civile, o come una ingerenza affatto superflua, se non indecorosa alla magistratura giudicante, e grandemente pregiudizievole alla sollecitudine ed alla semplicità dei giudizi.

Per amore di verità deve dirsi però, che il Pubblico Ministero, conscio delle difficoltà dalle quali scorgeva circondato l'esercizio delle sue attribuzioni nelle materie civili, ma convinto ad un tempo della nobile missione che gli era affidata riuscì a mantenere intatto il prezioso retaggio delle buone tradizioni delle quali era custode nelle provincie dove antica era la sua istituzione. Egli seppe superare molte prevenzioni anche in quelle nelle quali era stato nuovamente fondata. Può dirsi anzi, coll'autorevole testimonianza di giureconsulti che profondamente la studiarono per combatterla, che tale istituzione, nuova in mezzo a magistrati ed a leggi nuove, molto fece per avviare l'unificazione legislativa, e vincendo le tendenze dei tempi e degli usi, seppe circondarla di quella fiduciosa deferenza che è il fondamento, può dirsi unico, della sua autorità e della sua efficacia.

Ciò non tolse però che la questione della ingerenza del Pubblico Ministero nelle materie civili, facendo il proprio cammino, ed assumendo il carattere dell'opportunità dalla tendenza chiaramente manifestata dal paese a semplificare i pubblici servizi per istudio di economia, si fece strada nella riforma legislativa del 1865 e cominciò ad essere elevata e discussa in Parlamento.

Mi affretto a soggiungere che la riforma del 1865 non toccò punto alle basi della istituzione ed all'indole delle sue attribuzioni; ma sarebbe inutile dissimulare che essa non abbia esercitata notevole influenza sull'avvenire del Pubblico Ministero.

Senza discutere ora, se fosse opportuna la riforma allora introdotta, per la quale le conclusioni del Pubblico Ministero anziché scritte, fossero esposte oralmente all'udienza, certo è che essa tolse all'ingerenza del Pubblico Ministero nelle materie civili, una gran parte della sua importanza; e la ridusse, per necessità di cose, ad un mero adempimento di legge che, specialmente nelle cause a rito sommario, per non cagionare ritardi nella sollecita definizione delle cause, perdetta quasi ogni importanza. D'altra parte il numero dei funzionari addetti al Pubblico Ministero per ragioni di economia, era stato in quel tempo grandemente ridotto; e quindi alla forma processuale, che mai si prestava a seri ed autorevoli studi, aggiungevasi la materiale impossibilità di compierli; per modo che non di rado la parola del Pubblico Ministero diventò una semplice formalità, ed il suo voto la espressione affrettata ed improvvisa di una solitaria opinione personale.

Di questa condizione di cose non tardò a farsi organo autorevole in Parlamento una Commissione, che fu detta poi *dei quindici*, creata collo speciale mandato di studiare e proporre, per migliorare le finanze, la riforma degli organici e dei servizi amministrativi e giudiziari dello Stato. Essa espresse allora senza ambagi il concetto che fosse « giusto, possibile ed economico, restringere le attribuzioni del Pubblico Ministero ai soli affari penali, ed alla tutela e difesa dello Stato nelle cause civili » fece voti che fosse ridotto in più stretti confini la « oziosa molteplicità degli agenti del Pubblico Ministero sotto qualunque nome. »

Gli avvenimenti del 1866, ed altre più gravi cure legislative impedirono di portare davanti al Parlamento il frutto degli studi che intanto eransi fatti, per dare una forma concreta ai voti manifestati dalla Commissione *dei quindici*. Ma, sorta la necessità di estendere alle provincie Venete e di Mantova la legislazione giudiziaria del Regno, il Guardasigilli De Filippo, nel progetto presentato alla Camera dei Deputati, il 18 aprile 1868 (1), proponendo alcune riforme dell'organico giudiziario, venne aggiungeva alcune importantissime, per quanto riguarda l'ingerenza del Pubblico Ministero nelle

materie civili, e cioè, restringeva l'obbligo delle conclusioni alle cause riguardanti il matrimonio, lo stato delle persone, le tutele, le cure; rendeva unicamente facoltativa l'assistenza del rappresentante del Pubblico Ministero alle udienze civili e gli affidava l'incarico di rappresentare lo Stato in tutte le cause relative a tasse dirette ed indirette, ed in tutte le altre cause, che non fossero state dall'Amministrazione interessata affidate ad un difensore speciale.

Queste proposte riprodotte quasi testualmente nel 1° marzo 1870 (1) non vennero in discussione alla Camera, e furono abbandonate nel progetto di riforma dell'organico giudiziario proposto a questo stesso Consesso nella tornata del 30 novembre 1871 (2) dall'onorevole mio predecessore, il quale, per quanto riguarda il Pubblico Ministero, limitossi a proporre alcune lievi modificazioni dirette a meglio determinare l'indole delle attribuzioni che gli sono affidate e la posizione che gli è fatta dalla legge organica; riforme che furono poi di comune accordo rimesse a più riposata e più complessa discussione.

Intanto però l'onorevole Senatore Borgatti, che in questa questione aveva sempre portato e nella Camera e nei Consigli della Corona e nel Senato, l'autorità della sua parola e dei suoi studi, aveva di sua iniziativa proposto a questo stesso Consesso un progetto di legge diretto a limitare i casi nei quali sono richieste le conclusioni del Pubblico Ministero nelle cause civili, ed a rendere semplicemente facoltativa la assistenza di un funzionario di essa alle udienze civili (3). Questo progetto, ammesso agli afflitti, fu svolto dal proponente e preso in considerazione dal Senato nella tornata del 3 aprile 1874; ma per la chiusura della Sessione non ebbe seguito ulteriore, avendo il Ministero assunto l'impegno di studiare esso stesso la grave questione. (4)

(1) Progetto N. 53, Sessione 2. X Legislatura.

(2) N. 9-A Sessione legislativa 1871-72.

(3) Progetto N. 117, Sessione 1871-72 preso in considerazione nella tornata del 3 aprile 1873.

(4) Un altro illustre magistrato, l'onorevole Senatore Mirabelli, primo Presidente della Corte di appello di Napoli, manifestava sulla riforma del Pubblico Ministero in una recente e lodata pubblicazione, idee conformi a quelle di sopra accennate in

(1) Progetto di Legge, N. 185, Sessione 1. X Legislatura.

Adempiendo ora alla fatta promessa e riprendendo queste proposte al punto in cui dalle vicissitudini dei lavori parlamentari furono lasciate, importa innanzi tutto di notare l'uniformità delle vedute intorno al concetto fondamentale che le ha informate. Nessuno ha inteso di porre in discussione l'istituto del Pubblico Ministero; ma nel pensiero di rafforzarne piuttosto che di menomarne l'autorità, pressoché tutte furono dirette a coordinare le sue attribuzioni alle mutate esigenze dell'amministrazione della giustizia civile, ed a spogliarlo delle incombenze ormai riconosciute superflue, per concentrarne le forze al compimento di più utili servigi e di opere più efficaci.

E siccome in questo proposito io consento intoratamente, il tema delle riforme rimane naturalmente circoscritto a determinare fino a qual

quanto riguarda le conclusioni consultive nelle cause civili. Ecco in quali termini l'egregio magistrato si esprimeva a questo proposito:

« È necessario, è utile che sia intero il Pubblico Ministero in tutte le cause d'interesse generale o riguardanti determinate persone come le amministrazioni pubbliche ed i minori? »

« Il Pubblico Ministero allorché non è parte in giudizio non esercita che le funzioni di un giudice, con questa sola differenza, che il giudice dice il suo voto deliberativo nel segreto delle Camere di consiglio, mentre il Pubblico Ministero deve pubblicamente ragionare e pronunziare il suo voto meramente consultivo. Si finge che l'altro deve giudicare secondo ciò che si è allegato e provato senza che potessero venire su cose non dedotte, su documenti non esibiti legalmente o sopra eccezioni non proposte. Non vi è che qualche raro caso in cui una eccezione possa essere promossa di ufficio per espressa disposizione di legge; ma ciò è scritto tanto per il Pubblico Ministero quanto per il giudice. Se non che il Pubblico Ministero nel dare le sue conclusioni tiene principalmente ai principii generali del dritto e li svolge innanzi la magistratura e li ricorda affinché nella varie contingenze dei casi, essa non li perda d'occhio e non si faccia in memoria guida a violarli subordinandoli a criteri soggettivi di equità. »

« Poiché innanzi i tribunali e le Corti che giudicano del merito delle cause sono in gioco i meri interessi privati, non pare necessario che un funzionario speciale ricorra alla magistratura quale sia la legge e come debba essere applicata; forse questa necessità potrebbe essere discutibile, se fosse concesso a questo speciale funzionario di promuovere ragioni di fatto e di dritto non dettate dai difensori in talune cause che più da vicino toccano l'interesse generale o le persone la cui capacità debb'essere integrata dalla legge. Sarebbe allora un avvocato aggiunto necessario, cui darebbero il diritto di aggiungere difese ed eccezioni *extra-ordinarie*; ma il Codice non è andato sì oltre, nè parmi che vi si potrebbe andare. »

punto ed in quale maniera l'ingerenza del Pubblico Ministero negli affari civili debba essere modificata, affinché essa riesca di reale beneficio all'amministrazione della giustizia.

Rimanendo in quest'ordine di idee, io debbo cominciare dal porre fuori di controversia la rappresentanza del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione pubblica che la legge ha riservato nella determinazione di alcuni rapporti giuridici che, riguardando lo stato delle persone o la costituzione della famiglia, interessano la generalità dei cittadini. È evidente che il Pubblico Ministero costituito a tutela dei diritti della società civile, sia di natura sua chiamato a rappresentarla nel foro penale come nel civile; e che, finché un'azione pubblica è riconosciuta, non altri che il Pubblico Ministero sia chiamato ad esercitarla.

« E se non è necessario è almeno utile l'intervento del Pubblico Ministero in alcune determinate cause? »

« L'avviso del Pubblico Ministero pubblicamente ragionato è di molta, poca o niuna utilità alla magistratura che delibera, secondo che la dottrina sia molta, o poca, o niuna di chi lo pronunzia. È stata utilità nelle province meridionali prima del 1860 era grande, dappoiché essendo il Pubblico Ministero un giudice che aveva tutto comune cogli altri giudici, tranne le funzioni, era scelto tra i migliori della magistratura, stimato già dai suoi compagni e dal foro, oltrechè sempre di grado maggiore dei giudici, cioè o pari al presidente se capo, e al vice presidente se sostituto. Ma oggi ch'è mutata la costituzione del Pubblico Ministero, oggi che è divenuto il rappresentante del potere esecutivo, che fa una carriera distinta da quella della magistratura e che ha minori garantigie personali, in modo che il trasferimento dall'ufficio di Pubblico Ministero a quello di giudice è reputato ed è una vera promozione, le sue conclusioni prive dell'autorità che proviene dall'immovibilità nell'ufficio, dal grado e talvolta anche dalla fiducia che ispira ai magistrati per la sua eminente dottrina, non producono più quella grande utilità che valga la spesa dell'istituto. »

« A ciò contribuisce potentemente il procedimento sommario col quale si trattano nove decimi delle cause innanzi le Corti ed i tribunali. La speditività di questo procedimento richiede, se non si voglia disordinare il servizio delle udienze, che il Pubblico Ministero debba dar le sue conclusioni quasi all'improvviso, senza che possa recarvi quella cura e quello studio nella sostanza e nella forma ch'è necessario per dare una direzione alla magistratura. »

« Parmi che si possono ottenere gli scopi dell'intervento del Pubblico Ministero alle udienze, senza violare il rispetto dovuto al potere giudiziario se gli si permetta di assistere quando lo crede necessario, sia per richiamare ai principii l'ordine e disciplina delle udienze che potesse non essere severamente osservato, sia per svolgere in qualche caso i principii d'interesse generale e di dritto che debbono essere di guida alla decisione. »

Lascio pure in disparte l'ingerenza del Pubblico Ministero negli affari di volontaria giurisdizione. La vigilanza e la tutela che la legge vigente attribuisce al Pubblico Ministero a salvaguardia degli interessi personali e patrimoniali delle persone tutelate, non peccano certo di eccesso, nè v'ha ragione di mutare, dove di riforma non si manifesta alcun bisogno.

Lascio in disparte finalmente le attribuzioni del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione. A riguardo di esse, molte considerazioni potrebbero essere addotte per dimostrare che, davanti al Magistrato supremo, il Pubblico Ministero trovasi in una condizione affatto speciale; ma giova ora soffermarsi ad una ragione di mera opportunità, essendo evidente che ogni discussione torna intempestiva, finchè rimane insoluto il grave problema dell'ordinamento della Magistratura Suprema.

Ma la riforma è utile e sotto certi rispetti necessaria in quanto riguarda la assistenza di un funzionario del Pubblico Ministero per rendere legittime le udienze, e la facoltà, e in certi casi il dovere, di concludere alle udienze negli affari civili contenziosi. Se l'utilità di una istituzione deve essere giudicata dai frutti che reca, non si può esitare ad abbandonare queste funzioni del Pubblico Ministero, che, per le mutate condizioni della legislazione, e dell'amministrazione della giustizia, più non producono alcun serio vantaggio e traggono seco tutti i danni che derivano da una funzione superflua.

È facile comprendere infatti, come il Pubblico Ministero, emanazione e rappresentanza della sovranità regale investita insieme del potere legislativo e giudiziario, abbia nelle origini sue e per lungo correre di tempo adempiuto ad una grande missione. L'interesse della legge si identificava allora, per così dire, nell'interesse del potere sovrano: e di qui la necessità che questo intervenisse, col mezzo di un suo rappresentante, nell'amministrazione della giustizia, dapprima nella veste dell'uomo di toga incaricato di porre in grado i giudici, non sempre giureconsulti, di applicare nella congerie di ordinanze, di statuti locali e di consuetudini, la legge mal nota al fatto; e dappoi, quando si andò regolarmente costituendo la magistratura, come rappresentante diretto del potere dal quale traeva il mandato di tutelare l'inte-

resse generale di cui era costituito depositario e vigile custode.

Trasformato negli ultimi anni dello scorso secolo l'ordine giudiziario secondo i principii razionali ai quali deve essere coordinata l'amministrazione della giustizia, e divenuto il Pubblico Ministero rappresentante della società civile nell'esercizio dell'azione penale, non cessò per questo la importanza della sua missione consultiva nelle materie civili. L'unità di azione e di direzione che, come si disse, è ad un tempo la base e la forza di questa istituzione, e lo spirito di iniziativa al quale sono coordinate le sue attribuzioni, giovarono non poco a fare scomparire le tracce delle tradizioni legislative e giudiziarie locali, per sostituirvi le tradizioni nazionali, e superare le difficoltà che naturalmente si opponevano alla attuazione delle legislazioni codificate; e la posero in grado di compiere in questa guisa un importante ufficio giudiziario, e ad un tempo un'alta missione politica e nazionale.

Ma ora si può dire che questa transitoria missione è compiuta. Ad una legge codificata ed illustrata da un prezioso tesoro di esperienza e di tradizioni giudiziarie, fa riscontro una forma di procedimento, che apre facile e piana al giudice la via del vero, ed ai contendenti fornisce ogni mezzo per garantire l'esercizio dei loro diritti.

L'ingerenza consultiva quindi del Pubblico Ministero, se mantenuta nella elevata sfera dell'interesse sociale nella retta interpretazione della legge, è divenuta affatto superflua: e se mai potesse essere diretta ad esercitare nei giudizi una influenza, per quanto legittima, nell'interesse di quella fra le parti che al Pubblico Ministero sembra assistita dal buon diritto, diventerebbe indebita e contraria a quei principii ai quali il moderno sistema di procedimento giudiziario è coordinato.

Nè si dica che oltre l'interesse delle parti e quello della retta interpretazione della legge, siavi pure, in quei casi nei quali le conclusioni sono richieste per legge, la necessità di tutelare l'interesse pubblico ogni qualvolta è posto in controversia l'ordine delle giurisdizioni o trovansi in giudizio lo Stato e gli enti o le persone incapaci.

Da un punto di vista elevato, certo è di pubblico interesse che le norme di competenza

siano osservate e che la difesa dello Stato e degli enti o persone tutelate riesca completa ed efficace. Ma all'uno ed all'altro intento provvedono bensì altre disposizioni di legge, non già quella che richiede il voto del Pubblico Ministero.

Allorquando infatti le questioni di competenza toccano direttamente all'interesse dello Stato ed ai principii della separazione dei poteri, la legge provvede col procedimento speciale dei conflitti di attribuzione, nel quale il Pubblico Ministero adempie speciali funzioni conformi all'indole delle sue attribuzioni, ed alle quali non s'intende di recare alcun mutamento: in ogni altro caso, pure ammettendo che l'interesse pubblico sia impegnato, è sufficientemente tutelato dalla facoltà data al giudice di provvedervi d'ufficio anche nel silenzio delle parti, senza che sia necessario l'intervento del Pubblico Ministero per eccitare la Magistratura ad usare di una facoltà che le è direttamente conferita dalla legge ed a compiere il dovere che la legge le impone.

Nè altrimenti dee dirsi allorquando trattisi di cause in cui sia impegnato lo Stato od altri enti, o persone alle quali la legge guarentisce una speciale tutela. Provvida è certamente la sollecitudine colla quale si vengono in molte guise tutelando gli interessi degli incapaci nelle controversie civili: ma non si scorge come a questo intento possa cooperare il Pubblico Ministero, che, secondo il suo istituto, non è chiamato a difenderne come parte aggiunta gli interessi, ma trae unicamente dalla presenza di essi in giudizio l'occasione per esprimere il proprio avviso nei sensi della verità e della giustizia, sia pur esso contrario alla parte per la quale la legge richiede il suo intervento ed il suo voto. Il che, se non costituisce una contraddizione sostanziale alla quale per l'indole delle attribuzioni sue il Pubblico Ministero non ha mezzo di sottrarsi, lo pone però in una posizione equivoca, che, rendendo sempre più difficile e meno gradito il suo compito, genera delle opinioni fallaci intorno allo scopo ed all'estensione del suo ufficio ed al modo come esso viene esercitato. Ond'è che il valore di funzionari, distratti specialmente nei tribunali da molteplici cure, poco numerosi, spesso non preparati alle orali conclusioni, e costretti talora ad esporle improv-

visamente senza l'esame degli atti, rimane inferiore nella lotta che deve sostenere contro le difficoltà che da ogni parte gli attraversano la via. E però, messo in forse lo scopo giudiziario delle sue conclusioni, e scemata di gran tratto l'importanza scientifica di esse, di questa ingerenza consultiva del Pubblico Ministero nelle materie civili non rimane che il ritardo nella spedizione delle cause, la perdita del tempo e la distrazione dell'opera di funzionari che possono adoperare la loro solerte ed intelligente devozione in altro non meno nobile arringo a difesa della società ed a servizio della giustizia.

Posta la questione sul terreno dell'utilità e della convenienza, non si può disconoscere, esservi però un caso, oltre quelli nei quali il Pubblico Ministero procede per via di azione, in cui ogni ragione di prudenza consiglia a fare una eccezione; e cioè allorchè è posto in controversia il matrimonio.

L'interesse sociale, che in questo grave argomento può trovarsi talvolta in opposizione con quello di ambedue i contendenti, è troppo rilevante perchè lo Stato possa dispensarsi dal dovere di difenderlo anche contro le eventuali collusioni delle parti: e quindi, a somiglianza delle legislazioni nelle quali, pur essendo il Pubblico Ministero affatto sconosciuto o limitato agli affari penali si ordinava di deputare nelle cause matrimoniali uno speciale difensore del matrimonio, si reputa conveniente di conservare l'intervento del Pubblico Ministero in questo genere di cause, anche nei casi in cui non procede esso stesso per via di azione.

L'abolizione dell'ingerenza consultiva del Pubblico Ministero nelle cause civili rende affatto superflua l'assistenza di un suo funzionario per rendere legittime le udienze. Il Pubblico Ministero non è parte costitutiva dei giudizi se non quando esercita in essi delle funzioni giudiziarie in via principale ossia in via di azione; nè vi è ragione alcuna perchè egli assista alle udienze ogni qualvolta non ricorre alcuno di quei casi nei quali è chiamato per legge ad intervenire in qualsiasi modo.

II.

Nel maturare questa riforma nelle attribuzioni del Pubblico Ministero si è proposto e vivamente discusso se all'intervento consultivo di esso nelle

materie civili dovesse sostituirsi l'incarico di consulente, rappresentante e difensore negli affari civili contenziosi dello Stato. Questa proposta, suggerita specialmente dal convincimento che fosse ormai necessario ed urgente dare un ordinamento più efficace alla difesa delle cause dello Stato, fu, come già si è accennato, additata in prima dalla Commissione detta dei quindici e poscia posta innanzi nei progetti del 1868 e del 1870. Ma allora non fu discussa; e non ostante alcuni provvedimenti dati in questo intervallo per coordinare e dirigere l'azione degli uffici del contenzioso finanziario, la necessità di una riforma in questo ramo di pubblico servizio è divenuta sempre più urgente, nè può indugiarsi più oltre a prendere una decisione in un argomento al quale si collegano i più gravi interessi della pubblica amministrazione.

Il risultato che innanzi tutto occorre di raggiungere è l'uniformità dell'ordinamento e la unità dell'azione e della direzione di questa istituzione in tutte le provincie dello Stato; uniformità della quale si sente ad ogni istante il bisogno.

All'epoca della costituzione del Regno, gli uffici destinati alla rappresentanza ed alla difesa dello Stato erano ordinati secondo due sistemi diversi. Gli uni, come gli Avvocati Patrimoniali nelle antiche provincie, le Procure di Finanza nel Lombardo-Veneto, gli Avvocati Regi in Toscana ed i Procuratori Governativi nelle provincie ex pontificie, riunivano la duplice funzione di ufficio consultivo, e di difensore delle cause dello Stato, esercitato direttamente da funzionari propri o da speciali suoi delegati scelti nel foro per le cause da trattarsi fuori della residenza dell'ufficio. Gli altri, come le Agenzie del Contenzioso per le provincie Napolitane e Siciliane, avevano funzioni meramente consultive per la sola amministrazione finanziaria, e commettevano la difesa delle cause ad avvocati patrocinatori forensi descritti in apposito albo: le altre amministrazioni avevano nel proprio seno uno speciale consulente, e direttamente provvedevano alle cause rispettive.

La riforma organica del 1862 intese ad introdurre un ordinamento unico degli uffici incaricati del contenzioso ed a stabilire un sistema uniforme di trattazione degli affari ad essi affidati. Istitueno delle Direzioni per contenzioso

a Torino, a Milano, a Bologna (dove più tardi venne soppressa), a Firenze, a Napoli ed a Palermo, era implicito, ma assai chiaro, il concetto che per regola essi dovessero sostenere col mezzo di propri ufficiali la difesa dello Stato negli affari contenziosi, specialmente presso i Tribunali esistenti nella stessa loro residenza. Però essendosi disposto, quasi in via transitoria ed eccezionale, che presso gli uffici del contenzioso in Napoli e Palermo fosse mantenuto l'albo degli avvocati e patrocinatori finanziari (art. 14) anche per la difesa delle cause innanzi i Tribunali e Magistrati sedenti nelle città di Napoli e di Palermo, ne nacque che gli uffici del contenzioso stabiliti in queste due città fossero di fatto ridotti quasi esclusivamente alle funzioni consultive, e, per citare i dati forniti dalla Direzione generale del Contenzioso finanziario nella sua relazione sulla gestione per l'anno 1872, il primo non trattò che 37 cause ed il secondo nessuna, mentre ascsero 434 quelle trattate direttamente dall'ufficio di Torino. E mentre nei distretti delle Direzioni di Firenze, Torino, Milano e Venezia il numero delle cause vinte dalla pubblica amministrazione furono nel 1871 nella ragione di 85 su 100, e nel 1872 di 75 su 100, ed in quello di Palermo rimane per ambedue gli anni nella misura del 75 per cento, pel distretto di Napoli dal 75, che fu nel 1871, discese nel 1872 al 60 per cento.

A questa disformità di sistema nelle varie provincie, altra disformità non meno grave si aggiunge nella distribuzione delle cause. Sta nel concetto intimo del Decreto organico del 1862 che le cause tutte siano iniziate e promosse previo il parere degli uffici del contenzioso finanziario, e trattate sotto la sua direzione e vigilanza: anzi il decreto 23 maggio 1872 ha esplicitamente conferito alla Direzione generale collocata nel Ministero delle Finanze l'ufficio di mantenere questa unità di indirizzo sugli uffici compartimentali fino a quell'epoca indipendenti. Ma in pratica il beneficio, che si potrebbe ottenere dall'unità di azione e di direzione, e mercè un'attiva vigilanza sul corso degli affari, va interamente perduto. In fatto, quanto alle cause trattate fuori della residenza degli uffici del contenzioso, non di rado accade che vengano iniziate senza alcun preavviso degli uffici stessi, od anche contro l'avviso da essi manifestato, affidandole a patrocinatori di particolare fiducia

dell'amministrazione contendente fra quelli iscritti nell'albo. Ed è facile comprendere i danni di questa pratica, che può moltiplicare indefinitamente le liti, e che ad ogni modo può recare la maggiore disformità e confusione nei criteri ai quali la pubblica amministrazione deve ispirarsi, massime nelle contestazioni relative alle imposte, allorchè entra nel proposito di esaminare se le convenza di far valere il proprio diritto davanti i Tribunali.

Non è qui il caso del resto di scendere ad un particolare esame delle condizioni in cui si trova l'istituto della difesa delle cause dello Stato davanti ai Tribunali, e delle difficoltà fra le quali si dibatte. La necessità di un riordinamento di questo importante istituto, che valga a metterlo in grado di adempiere il grave ufficio amministrativo e giudiziario che gli è affidato, risulta dalle cose ora esposte; ma è anche viemmeglio dimostrata dalle diligenti relazioni presentate dalla Direzione generale del contenzioso per gli anni 1871 e 1872 (1) delle quali è eloquente commento il riassunto nelle spese di lite sostenute a carico del bilancio dello Stato, nell'ultimo triennio, allegato alla nota di variazione del bilancio di prima previsione pel 1875, in omaggio al voto espresso dalla Camera dei Deputati.

Al numero sempre crescente delle cause che in un quinquennio, raddoppiando, raggiunse nel 1872 la cospicua cifra di 17,000, con un disavanzo di un terzo fra le iniziate e le definite, fa riscontro il montare sempre crescente della spesa che per questo titolo sta a carico del bilancio dello Stato. Senza contare le spese del personale degli uffici del contenzioso finanziario, secondo i quadri organici, che ammonta a circa L. 261,000, le spese di liti furono di lire 1,136,204,80 nel 1871; crebbero a L. 1,456,012,96 nel 1872; aumentarono ancora nel 1873 a lire 1,709,077, 11. Molte cause affatto transitorie debbono avere contribuito a produrre questo stato di cose meritevole, per verità, della più seria considerazione. Una riforma economica e tributaria quale è quella a cui andò soggetto nello scorso decennio il nostro paese, non può essersi compiuta senza una grande lotta di interessi; e non è di lieve con-

forto che a far ragione dei diritti, a ravviare gli interessi, a mantenere l'impero delle leggi abbia concorso in così larga parte l'amministrazione della giustizia. La liquidazione dell'asse ecclesiastico, la soppressione degli enti monastici, e di buon numero di benefici ecclesiastici, la riscossione dei nuovi tributi, e specialmente della tassa sul macinato, e la determinazione degli innumerevoli rapporti sorti dalla novità dell'ordinamento amministrativo dello Stato, hanno fornito il maggior contingente alle liti; ma l'abitudine e la pratica esperienza delle leggi, le riforme che si vanno introducendo per semplificare la applicazione dei nuovi ordini tributari, e la stessa educazione civile del paese, debbono contribuire a migliorare questa condizione di cose. Però questo miglioramento non può essere immediato, nè può mettere in forse la necessità e l'urgenza della riforma che si reclama, la quale anzi deve essere uno dei fattori più efficaci per conseguirla.

Nondimeno a raggiungere questo intento non varrebbe il rimedio di abolire gli uffici del contenzioso, per affidare al Pubblico Ministero la rappresentanza e la difesa degli affari civili contenziosi dello Stato.

Non può negarsi che questo concetto sia, sotto certi rispetti, seducente. Abolita la ingerenza consultiva del Pubblico Ministero nelle cause civili, si potrebbe senz'altro affidargli il grave ufficio di difendere gli interessi dello Stato nelle controversie civili, come già riveste quello di difensore della legge e della società, mercè l'esercizio dell'azione penale. Costituito presso ciascuna autorità giudiziaria, esso renderebbe, quasi senza eccezione, inutile la cooperazione di patrocinatori speciali scelti nel foro; ordinato ad unità organica, garantita da forti legami di dipendenza e di disciplina, risponderebbe perfettamente a quella aspirazione di unità, di indirizzo e di azione, della quale tanto più vivo è ora il desiderio, quanto è più sentita la mancanza; circondato da quell'autorità che deriva dalle nobili tradizioni delle quali è depositario, e dalla stessa dignità dell'ufficio che esercita, potrebbe efficacemente valersene, non solo a difendere, per la giustizia le ragioni dello Stato, ma ben anco ad evitare le liti in tutti quei casi nei quali non le trovasse fondate nel diritto; e come conseguenza di tutto ciò, la diminuzione nel numero delle

(1) Atti della Camera dei Deputati 21 dicembre 1872, N. 164 e 20 dicembre 1873, 72-B

liti nelle quali lo Stato è impegnato; la sollecitudine nel definirle; ed un risparmio notevolissimo di spese, potendo in generale il personale attuale del Pubblico Ministero, coll'aggiunta di qualche funzionario specialmente incaricato degli uffici di procuratore, provvedere a questo servizio, in complesso meno grave di quello che ora sostiene nel ministero civile.

Ma sarebbe inutile dissimulare i gravi obbietti che possono opporsi a questa trasformazione del Pubblico Ministero. La posizione che esso occupa presso la magistratura, l'autorità e l'ingerenza amministrativa che esercita nel suo seno, la stessa dignità esteriore della quale è circondato l'esercizio delle sue funzioni, possono generare il dubbio che rimanga in qualche modo alterata la posizione di perfetta eguaglianza delle parti di fronte al Giudice, e scemata la pubblica fiducia nella imparziale sincerità dei giudicati. Né questo è il solo obbietto; giacché, considerando la cosa da un punto di vista opposto, non sarebbe meno ragionevole il dubbio che il Pubblico Ministero ridotto a difendere le necessarie ma spesso impopolari esigenze del fisco, coll'ispirazione e sotto la direzione degli uffici amministrativi, vorrebbe facilmente compromessa quell'autorità che gli è indispensabile per rappresentare la severa e spassionata ragione della pubblica moralità e del diritto sociale nell'esercizio delle altre attribuzioni affidategli dalla legge, e specialmente dell'azione penale.

Nè per scemare la forza di questi obbietti conviene entrare nella via dei temperamenti e delle transazioni: giacché come sarebbe grave errore porre in discussione, in occasione di una riforma delle attribuzioni accessorie del Pubblico Ministero, l'indole e le funzioni sostanziali di questo istituto, e menomare l'importanza e la dignità del suo ufficio al solo scopo di aggiungere nuove incombenze a quelle che già esercita in un ordine di interessi più elevato, non meno grave errore sarebbe quello di compromettere l'istituto della difesa delle cause dello Stato, subordinandone l'ordinamento alla condizione speciale dell'ufficio al quale sarebbe affidato. Ogni tentativo di conciliare cose tanto disparate nell'intrinseca indole loro, non assumerebbe soltanto le apparenze di una confusione di poteri, ma riuscirebbe ancora pregiudizievole così alla giustizia come alla amministrazione, e la ren-

derebbe forse entrambe inferiori alla loro missione.

Di fronte a questi obbietti e di altri di minor conto, sui quali non occorre di soffermarsi, il Governo è venuto nella determinazione di procedere per altra via al riordinamento degli uffici incaricati della difesa delle cause dello Stato. L'art. 3 del progetto, che viene sottoposto alle varie deliberazioni del Senato, stabilisce il concetto fondamentale della riforma che ha divisato di intraprendere. Gli uffici del contenzioso debbono essere riordinati in guisa da rispondere alla completa e regolare trattazione delle cause dello Stato, senza eccedere nella spesa gli stanziamenti del bilancio; e gli ufficiali che vi sono addetti vengono equiparati nei gradi e nella carriera ai funzionari del Pubblico Ministero *cei* quali abbiano eguale lo stipendio, affinché rimanga da un lato aperta la via per temprare con elementi novelli il personale di cui debbono essere composti, e si possa dall'altro, rendendo meno difficili gli avanzamenti, procurare un allettamento ed un equo compenso alla laboriosa sua carriera in confronto di quella del foro che offre i più lauti vantaggi.

Alla estensione dell'ordinamento dei diversi uffici; alla uniformità del modo onde essi dovranno disimpegnare la difesa delle cause dello Stato; alla necessità di un ampio ed efficace indirizzo nella trattazione degli affari; ed al modo di determinare i rapporti fra gli uffici del contenzioso e le amministrazioni interessate, deve provvedere il Regolamento che, col voto del Consiglio di Stato, il Governo si propone di fare.

Se in questa guisa rimangono diminuiti i punti di contatto che potevano esistere fra le due riforme proposte con questo progetto di legge, non è meno necessario di conservarle insieme congiunte affinché, sussidiandosi nella esecuzione, rendano vieppiù facile raggiungere l'intento che si propongono, e, meglio provvedendo alla sorte dei funzionari ai quali dovranno applicarsi, assicurarli ad un tempo un immediato vantaggio alle finanze.

Diminuendo i quadri del personale del Pubblico Ministero, ed aumentando di necessità quelli degli uffici incaricati del contenzioso, sorge naturalmente l'idea di adoperare i fondi che rimangono disponibili da una parte, per soddisfare alle esigenze delle maggiori spese,

che diventano indispensabili dall'altra, quantunque si debba ad ogni modo attendere per risultato finale una economia rilevantissima specialmente nelle spese di lite. Ma a questo passaggio di fondi va congiunta la facoltà di valersi dei funzionari del Pubblico Ministero che rimarranno disponibili per riordinare gli uffici del contenzioso: del quale provvedimento non è a dirsi se sia maggiore l'equità nei riguardi personali dei funzionari, o il vantaggio di acquistare agli uffici del contenzioso funzionari sperimentati ed autorevoli dai quali

l'amministrazione potrà ritrarre quei distinti servizi che hanno reso finora alla giustizia.

L'alta saviezza ed esperienza del Senato mi dispensa dall'entrare in più particolare esame del progetto che il Governo raccomanda alle sollecite sue deliberazioni, convinto, com'è, che esso risponde interamente al duplice scopo che si propone, quello di render sempre più accetto ed autorevole l'istituto del Pubblico Ministero e di assicurare i legittimi interessi che, in nome del suo buon diritto, lo Stato ha il dovere di difendere davanti ai Tribunali.

ASSSRK
Archivio storico del Senato della Repubblica

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

Il Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i Tribunali cessa di intervenire nei giudizi civili, fuorchè nelle cause matrimoniali, e nei casi in cui, a termini di legge, procede per via di azione.

Non è tenuto di assistere alle udienze civili, salvo quando si tratti di cause, nelle quali deve intervenire.

Avvenendo un reato in una udienza, nella quale non sia presente e non si possa immediatamente avere un Uffiziale del Ministero pubblico, sarà disteso processo verbale del fatto, e lo si trasmetterà all'Ufficio del Ministero pubblico, affinchè si proceda nelle forme più spedite.

Art. 2.

Nulla è innovato quanto al Ministero Pubblico presso la Corte di cassazione, nè quanto alle attribuzioni del Ministero Pubblico presso le Corti di appello e dei Tribunali negli affari di volontaria giurisdizione, e nelle funzioni ad esso affidate da leggi speciali ed estranee ai giudizi civili.

Art. 3.

È fatta facoltà al Governo di ridurre il numero degli Ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i Tribunali in conseguenza della limitazione apportata dall'articolo 1 alle loro attribuzioni; e di valersi degli Ufficiali, che resteranno disponibili, per riordinare gli Uffici del Contenzioso finanziario in guisa che essi rispondano alla compiuta e regolare trattazione degli affari contenziosi dello Stato, senza eccedere gli stanziamenti del bilancio relativi al Ministero Pubblico ed al contenzioso finanziario.

Gli Ufficiali del Ministero Pubblico che verranno addetti al Contenzioso finanziario, mantengono i loro titoli di carriera nell'Ordine giudiziario.

Art. 4.

D'ora innanzi i Direttori e i Sostituti Direttori degli Uffici del Contenzioso finanziario i quali abbiano i requisiti per gli uffici del Ministero Pubblico, sono assimilati nei gradi e nella carriera a quei funzionari di esso coi quali abbiano uguali gli stipendii.

Le loro nomine saranno fatte sulla proposta del Ministro delle Finanze d'accordo con quello della Giustizia.

Gli uditori giudiziari possono essere destinati a compiere il tirocinio presso gli uffici del contenzioso finanziario.

Presso gli stessi uffici può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle funzioni di Avvocato e di Procuratore.

Art. 5.

Gli Ufficiali del Pubblico Ministero i quali rimasero senza collocamento per l'attuazione della presente legge, saranno applicati alle Corti od ai Tribunali od agli Uffici del Ministero Pubblico, sino a che vengano provvisti di altro stabile impiego.

Quelli che hanno acquistato il diritto a pensione, possono essere collocati a riposo.

Art. 6.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Art. 7.

Un regolamento da approvarsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, prescriverà le norme relative alla direzione ed alla trattazione delle cause, ai rapporti degli Uffici del Contenzioso finanziario colle pubbliche Amministrazioni, che vi sono interessate, e tutto ciò che può occorrere per l'attuazione della presente legge, che avrà effetto il

SESSIONE DEL 1874-75 — DOCUMENTI — PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

SENATO DEL REGNO (N. 10-A)

RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE

composto dei Senatori

LELLA, MIRABELLE, BORGATTE, TROMBETTA, e DE FILIPPO relatore

sul progetto di legge presentato dal MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

di concerto col PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELLE FINANZE

nella tornata dell'11 febbraio 1875

Soppressione di alcune attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Corti di Appello ed i Tribunali, e riordinamento degli uffici del Contenzioso finanziario.

SIGNORI SENATORI. — Il progetto di legge presentato dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti e da quello delle Finanze intorno al quale l'Ufficio Centrale ha stimato affidarmi l'incarico di riferirne a voi, consta di due parti: Con la prima, il Ministro Guardasigilli propone di ridurre nei più stretti limiti possibili l'ingerenza del Pubblico Ministero nelle cause civili; con la seconda, il Ministro delle Finanze, presidente del Consiglio dei Ministri, intende raggiungere lo scopo di riordinare gli uffici del Contenzioso finanziario.

Trattando in primo luogo del Pubblico Ministero, ci si permetta di dire, che non fu affatto intendimento dell'Ufficio Centrale di adentrarsi in siffatta ardua materia. Epperò sarebbe fuor di luogo una disamina, ancor che rapida, sulla sua origine e sull'indole sua presso i Greci e i Romani, ed indagare in qual modo

ebbe vita in Germania, in Italia ed in Francia, e quale in processo di tempo, insino ai giorni nostri, fosse il suo svolgimento ed i continui cangiamenti ai quali esso soggiacque, tanto in materia civile, quanto in materia penale, secondo che vari e diversi furono i principii ed i sistemi a' quali s'informarono le istituzioni giudiziarie.

Laonde ci limiteremo a brevissime osservazioni, le quali varranno, a senso nostro, a giustificare la proposta ministeriale e le pochissime modificazioni introdotte.

È risaputo che nei giudizi presso i tribunali e presso le Corti di appello il Ministero pubblico interviene o come parte principale, ossia per via di azione, o come parte aggiuntà. È unanime la giurisprudenza nel ritenere, che quando interviene in questa seconda qualità, egli non può estendere il suo ufficio al di là delle conclu-

sioni prese dalle parti, poichè ad esse solo è concesso di esercitare l'azione, e di stabilire i termini delle loro domande, sulle quali solamente i giudici son chiamati a decidere. Né il pubblico ministero può avere una facoltà maggiore di quella concessa ai giudici, a talchè quando egli sia di avviso che abbiasi a far dritto alle conclusioni di una delle parti, potrà adoperare per sostenere cotesto avviso nuovi e più acconci mezzi di difesa, valutare i fatti con maggiore esattezza e intelligenza, ma non può allontanarsi dalle domande ed eccezioni proposte dalle parti, nè chiedere al tribunale che emetta un provvedimento dalla parte non chiesto.

Che se talvolta il pubblico Ministero può proporre un'eccezione non proposta dalle parti, ciò può accadere soltanto quando si tratti di una eccezione che il tribunale ha l'obbligo di rilevare di ufficio. In tal caso egli non presenta già una conclusione, invece egli avverte in certo modo il tribunale dell'esistenza di un dritto protettore della società, che andrebbe ad essere violato; ma, nell'interesse privato, le sue facoltà, come quelle dei giudici e delle parti, sono circoscritte alle conclusioni che furon date in giudizio.

Epperò giustamente uno degli onorevoli componenti l'Ufficio Centrale, che ora siede meritamente a capo della magistratura nelle provincie napoletane, nel pubblicare non ha guari una statistica sommaria degli affari civili e penali della Corte di appello di Napoli dal 1866 al 1870, trattando di alcune riforme organiche giudiziarie, precorreva questo schema di legge con il seguente ragionamento, frutto della sua lunga esperienza e della sua profonda dottrina: Egli diceva:

« Poichè, dunque, innanzi i tribunali e le Corti che giudicano del merito delle cause sono in giuoco i meri interessi privati, non pare necessario che un funzionario speciale ricordi alla magistratura quale sia la legge e come debba essere applicata: forse questa necessità potrebbe essere discutibile, se fosse concesso a questo speciale funzionario di promuovere ragioni di fatto e di diritto non dedotte dai difensori in talune cause che più da vicino toccano l'interesse generale o le persone la cui capacità debb'essere integrata dalla legge. Sarebbe allora un avvocato aggiunto necessario,

cui darebbersi il diritto di aggiunger difese ed eccezioni *extra-ordinem*; ma il Codice non è andato sì oltre, nè parmi che vi si potrebbe andare.

» E se non è necessario, è almeno utile l'intervento del Pubblico Ministero in alcune determinate cause?

» L'avviso del Pubblico Ministero pubblicamente ragionato è di molta, poca o niuna utilità alla magistratura che delibera, secondo che la dottrina sia molta, o poca, o niuna di chi lo pronunzia. E questa utilità nelle provincie meridionali prima del 1862 era grande, dappoichè essendo il Pubblico Ministero un giudice che aveva tutto comune cogli altri giudici, tranne le funzioni, era scelto tra i migliori della magistratura, stimato già dai suoi compagni e dal foro, oltrechè sempre di grado maggiore dei giudici, cioè o pari al presidente se capo, e al vice-presidente se sostituto. Ma oggi ch'è mutata la costituzione del Pubblico Ministero, oggi ch'è divenuto il rappresentante del potere esecutivo, che fa una carriera distinta da quella della magistratura e che ha minori guarentigie personali, in modo che il trasferimento dall'ufficio di Pubblico Ministero a quello di giudice è reputato ed è una vera promozione, le sue conclusioni prive dell'autorità che proviene dall'immovibilità dell'ufficio, dal grado e talvolta anche dalla fiducia che ispira ai magistrati per la sua eminente dottrina, non producono più quella grande utilità che valga la spesa dell'istituto.

» A ciò contribuisce potentemente il procedimento sommario col quale si trattano nove decimi delle cause innanzi le Corti ed i tribunali. La speditezza di questo procedimento richiede, se non si voglia disordinare il servizio delle udienze, che il Pubblico Ministero debba dar le sue conclusioni quasi all'improvviso, senza che possa recarvi quella cura e quello studio nella sostanza e nella forma ch'è necessario per dare una direzione alla magistratura.

» Parmi che si possono ottenere gli scopi dell'intervento del Pubblico Ministero alle udienze, senza violare il rispetto dovuto al potere giudiziario se gli si permetta di assistere quando lo crede necessario, sia per richiamare ai principii l'ordine e disciplina delle udienze che potesse non essere severamente osservato, sia per isvolgere in qualche causa i principii

d'interesse generale e di diritto che debbono essere di guida alla decisione. »

Ed è per le ragioni esposte in quest'ultimo paragrafo che l'Ufficio Centrale nell'accettare l'art. 1. del progetto ministeriale, ha stimato di non doversi sanzionare un assoluto divieto al Pubblico Ministero d'intervenire nelle altre cause civili che non sieno quelle di cui è parola nel detto articolo, potendo essere in qualche caso utile, se non necessario, per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia che egli prenda le sue conclusioni.

A taluno dei componenti la Giunta pareva troppo ristretto ai soli giudizi matrimoniali l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, e avrebbe voluto estenderlo anche ai giudizi che riguardano lo stato delle persone, le tutele e le curatele. Ma si fece osservare innanzi tutto, che vuolsi oramai ridurre a più stretti confini quello spirito di pubblica tutela che ha consigliato sinora negli affari privati il patrocinio ufficiale. Che se nelle cause relative al matrimonio fu conservato l'intervento del Pubblico Ministero, si è perchè esso è il rappresentante di una istituzione, che è il fondamento della famiglia e dell'intera società; e perchè spesso accade che le parti litigano nel loro particolare interesse, non sempre d'accordo con quello supremo dell'istituzione e della legge; mentre per le cause che riguardano persone che per la loro incapacità non possono direttamente provvedere ai loro interessi, la legge ha stabilito a loro favore non poche garanzie, circondando a dappiù gli incapaci di tutori e curatori, e dichiarandoli responsabili dei danni che possono per avventura provenire da una cattiva amministrazione. Oltre a che, trattandosi per lo più di affari di volontaria giurisdizione, non manca l'appoggio del Pubblico Ministero, al quale, ai termini dell'art. 2 del progetto, si sono nei detti affari espressamente conservate le loro attuali attribuzioni.

Ed a proposito di questo secondo articolo, l'Ufficio Centrale ha creduto di sopprimere alcune parole in esso contenute ritenendole superflue. Difatto, una volta che l'articolo primo non si occupa che del Pubblico Ministero presso le Corti d'appello ed i tribunali, gli è parso inutile di dire che nulla s'intendea innovato, quanto al Ministero Pubblico presso la Corte di Cassazione.

Ed avrebbe voluto sopprimere anche l'ultima parte dell'articolo primo. Imperciocchè con l'abolizione dell'ingerenza consultiva del Pubblico Ministero nelle cause civili, essendosi resa superflua l'assistenza di un suo funzionario per rendere legittime le udienze, si è analogamente provveduto al 1. alinea del detto articolo, nel quale si prescrive non esser tenuto il Pubblico Ministero di assistere alle udienze civili, salvo quando si tratti di cause nelle quali deve intervenire. Ciò posto, l'Ufficio Centrale reputava non necessario di parlare del caso di un reato che avvenga in una udienza, nella quale non sia presente e non si possa immediatamente avere un ufficiale del Pubblico Ministero; si perchè è uno di quei casi che, specialmente nelle udienze civili, per quanto si sappia, non è mai accaduto, e c'è da sperare che mai non accada; e si perchè accadendo, non è necessario regolare con una disposizione speciale il modo di procedere. Ma siccome tutti i progetti che si sono presentati finora al Parlamento in questa materia han contemplato questo caso con un'apposita disposizione, l'Ufficio Centrale non ha stimato di proporvene la soppressione, ritenendo anch'esso che, diminuita l'ingerenza del Pubblico Ministero, e resa facoltativa la sua presenza all'udienza, il silenzio della legge, quando per istrana avventura si verificasse l'ipotesi in discorso, potrebbe dar luogo a qualche inconveniente.

Anche all'articolo terzo si è fatta una modificazione più di forma che di sostanza, anzi tutta di forma. Imperciocchè, se era indispensabile di dare facoltà al Governo di ridurre, in seguito delle loro attribuzioni diminuite, gli ufficiali del Pubblico Ministero, e di avvalersi di quelli che resteranno in disponibilità, per riordinare gli uffici del Contenzioso finanziario, non è mestieri di aggiungere, in generale, in qual modo abbia ciò ad accadere. Tanto più che con l'articolo ultimo il Governo si riserva la facoltà di provvedere, con un Regolamento approvato con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, all'estensione dell'ordinamento dei diversi uffici, all'uniformità del modo onde essi dovranno disimpegnare la difesa delle cause dello Stato, alla necessità di un ampio ed efficace indrizzo nella trattazione degli affari, ed al modo di determinare i rapporti fra gli ufficiali del Contenzioso e le amministrazioni.

Veramente si potrebbe osservare, e qui entriamo nella seconda parte dello scopo che si propone questo schema di legge, che sanzionando quest'articolo senza prima conoscere le corrispondenti disposizioni che si vogliono attuare, si concede una facoltà troppo ampia al Governo nel riordinamento del Contenzioso finanziario in rapporto al Pubblico Ministero; ma, da una parte, non si può non riconoscere che la materia di cui si tratta, e alla quale abbiamo sopra accennato ha sempre formato oggetto di decreti e di regolamenti, e sarebbe difficile adoperare altrimenti; dall'altra, bisogna anche convenire che gli articoli 4 e 5 limitano in certo modo questa facoltà, preservando le condizioni necessarie perché i direttori del Contenzioso finanziario e i loro sostituti possano aspirare a far parte del Pubblico Ministero, ed essere assimilati nei gradi e nella carriera a quei funzionari di esso coi quali abbiano eguali gli stipendi.

Piuttosto avrebbe trovato luogo più acconcio un'osservazione più ampia e generale proponendo il quesito, se non sarebbe stato più utile ed opportuno, senza confondere le due carriere degli ufficiali del Pubblico Ministero con quelli del Contenzioso finanziario, di affidare del tutto al Pubblico Ministero la rappresentanza e la difesa degli affari civili e contenziosi dello Stato. La difesa delle regie amministrazioni, che lo rappresentano, è di massimo interesse pubblico, poiché è necessità pubblica che lo Stato possa realizzare tutti i suoi crediti per far fronte alle pubbliche spese. L'onorevole Guardasigilli nella sua elaborata Relazione ha dimostrato con brevi ma eloquenti parole quanto questo concetto tornerebbe di vantaggio allo Stato. Difatto, qual cosa più logica e normale di quella di affidare ai medesimi ufficiali pubblici la difesa degli interessi dello Stato nelle cause civili, ai quali è ora affidato il grave ufficio di sostenere la difesa della società nei giudizi penali?

In tal modo sarebbe rivolta l'opera loro ad un compito naturale alla loro missione, qual è quello della piena e compiuta difesa dello Stato, di cui essi sono dichiarati i rappresentanti presso l'autorità giudiziaria. E dall'altro lato si sarebbe ottenuto il vantaggio di non esporre lo Stato a litigi non sempre giusti e spesso poco fondati, inconveniente che pur

troppo si va ora lamentando; di agevolare nella materia relevantissima dei tributi, che è la più larga sorgente delle contestazioni demaniali, una giurisprudenza più savia e uniforme; di curare la introduzione e diffusione di costumi massime e tradizioni negli uffici del Pubblico Ministero, che procederebbero d'accordo tra loro, e in continue corrispondenze col Governo centrale. Da ultimo, si conseguirebbe un notevole risparmio di spese, che occorrono per gli Uffici del Contenzioso finanziario e per il patrocinio di molti difensori incaricati delle cause dello Stato, i quali naturalmente non possono procedere con quell'accordo, e con quel totale disinteresse che si può aspettare dagli ufficiali del Pubblico Ministero.

Ma l'Ufficio Centrale, al pari dei Ministri proponenti la legge, ha dovuto arrestarsi a fronte delle gravi difficoltà alle quali potevasi forse andare incontro, ed ai gravi appunti mossi contro questo sistema, che noi qui non ci facciamo a ripetere, e che furono a sufficienza svolti nella Relazione ministeriale.

Se non che vogliamo invece rispondere ad un'altra osservazione che potremmo fare sulla più o meno regolarità ed opportunità di toccare al Codice di procedura civile ed al nostro Ordinamento giudiziario con una disposizione legislativa isolata, la quale avremmo potuto benissimo coordinarla con altre riforme organiche che sono ora sottoposte all'esame dell'altro ramo del Parlamento, e ch'è da credere che fra non molto sieno per essere da voi esaminate e discusse.

Se non che vuoi si notare non esser nuova questa proposta, la quale se la prima volta, nell'aprile del 1868, fu fatta in un solo progetto contenente altre più importanti e radicali riforme giudiziarie, venne da ultimo, e quasi diremmo si trova avanti al Senato, in un progetto unico ed isolato. Tutti rammentiamo, che ad occasione di un altro progetto di legge che era in discussione, riguardante eziandio alcune modificazioni giudiziarie, dall'onorevole Senatore Borgatti, che fa anche parte del vostro Ufficio, furono in forma di emendamento presentati tre articoli, contenenti lo stesso concetto, e presso a poco le medesime disposizioni che informano la prima parte del progetto attuale. L'onorevole proponente aderendo di buon grado al desiderio espresso da più parti

del Senato, non che dall'onorevole Ministro e da quella Commissione, stimò conveniente di ritirare i tre articoli, dichiarando però al tempo stesso che egli li avrebbe ripresentati in forma di proposta d'iniziativa parlamentare. Fedele a questa sua dichiarazione, presentò la sua proposta, ed ammesso a svolgerla, lo fece con argomenti tanto solidi e convincenti, che nel dimostrare la giustizia e l'urgenza della progettata riforma, manifestò ad un tempo il suo profondo studio in cosiffatta materia; di guisa che essa, a voto unanime, fu presa in considerazione. Laonde si affermerebbe il vero, dicendo che il Senato siasi in generale già pronunziato sull'opportunità ed utilità del progetto in esame.

Ma ciò non basta: perocchè, siccome si è detto fin da principio, il risultato che innanzi

tutto si crede ottenere con questo progetto si è quello di coordinare e dirigere l'azione degli uffici del contenzioso finanziario, essendo la necessità di una riforma in questo ramo di pubblico servizio divenuta semproprio urgente; nè potendosi indugiare più oltre a prendere una decisione in un argomento al quale si collegano i più gravi interessi della pubblica amministrazione.

Per le quali cose, senza ripetere i motivi ampiamente svolti nella relazione ministeriale, onde appare manifesta su tal materia la necessità di un Ordinamento unico ed uniforme in tutte le provincie del Regno, l'Ufficio Centrale ha l'onore di proporvi l'approvazione di questo progetto di legge.

Addi 4 maggio 1875.

DE FILIPPO, Relatore.

Archivio storico del Senato della Repubblica

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

Il Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i Tribunali cessa di intervenire nei giudizi civili, fuorchè nelle cause matrimoniali, e nei casi in cui, a termini di legge, procede per via di azione.

Non è tenuto di assistere alle udienze civili, salvo quando si tratti di cause, nelle quali deve intervenire.

Avvenendo un reato in una udienza, nella quale non sia presente e non si possa immediatamente avere un Ufficiale del Ministero pubblico, sarà disteso processo verbale del fatto, e lo si trasmetterà all'Ufficio del Ministero pubblico, affinché si proceda nelle forme più spedite.

Art. 2.

Nulla è innovato quanto al Ministero Pubblico presso la Corte di cassazione, nè quanto alle attribuzioni del Ministero Pubblico presso le Corti di appello e dei Tribunali negli affari di volontaria giurisdizione, e nelle funzioni ad esso affidate da leggi speciali ed estranee ai giudizi civili.

Art. 3.

È fatta facoltà al Governo di ridurre il numero degli Ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti di appello ed i Tribunali in conseguenza della limitazione apportata dall'articolo 1 alle loro attribuzioni; e di valersi degli Ufficiali, che resteranno disponibili, per riordinare gli uffici del Contenzioso finanziario in guisa che essi rispondano alla compiuta e regolare trattazione degli affari contenziosi dello Stato, senza eccedere gli stanziamenti del bilancio relativi al Ministero Pubblico ed al Contenzioso finanziario.

Gli Ufficiali del Ministero Pubblico che verranno addetti al Contenzioso finanziario, mantengono i loro titoli di carriera nell'Ordine giudiziario.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello e i Tribunali, non interviene nei giudizi civili se non nei casi in cui, a termini di legge, procede per via d'azione.

Il resto *identico*.

Art. 2.

Nulla è innovato quanto alle attribuzioni del Ministero Pubblico presso la Corte d'Appello e i Tribunali negli affari di volontaria giurisdizione, e nelle funzioni ad esso affidate da leggi speciali, ed estranee ai giudizi civili.

Art. 3.

È fatta facoltà al Governo di ridurre il numero degli Ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti d'Appello, ed i Tribunali in conseguenza della limitazione apportata dall'articolo 1 alle loro attribuzioni; e di valersi degli Ufficiali, che resteranno disponibili per riordinare gli Uffici del Contenzioso finanziario, senza eccedere gli stanziamenti, ecc., ecc. Il resto *identico*.

Art. 4.

D'ora innanzi i Direttori e i Sostituti Direttori degli uffici del Contenzioso finanziario i quali abbiano i requisiti per gli uffici del Ministero Pubblico, sono assimilati nei gradi e nella carriera a quei funzionari di esso coi quali abbiano uguali gli stipendii.

Le loro nomine saranno fatte sulla proposta del Ministro delle Finanze d'accordo con quello della Giustizia.

Gli uditori giudiziari possono essere destinati a compiere il tirocinio presso gli uffici del Contenzioso finanziario.

Presso gli stessi uffici può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle funzioni di Avvocato e di Procuratore.

Art. 5.

Gli Ufficiali del Pubblico Ministero i quali rimanessero senza collocamento per l'attuazione della presente legge, saranno applicati alle Corti od ai Tribunali od agli uffici del Ministero Pubblico, sino a che vengano provvisti di altro stabile impiego.

Quelli che hanno acquistato il diritto a pensione, possono essere collocati a riposo.

Art. 6.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Art. 7.

Un regolamento da approvarsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, prescriverà le norme relative alla direzione ed alla trattazione delle cause, ai rapporti degli uffici del Contenzioso finanziario colle pubbliche Amministrazioni, che vi sono interessate, e tutto ciò che può occorrere per l'attuazione della presente legge, che avrà effetto il

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.




SENATO DEL REGNO
SEGRETERIA

Regolare per la categoria 21^

Per le categorie 8^ e 10^ vedere le unite relazioni
sulle nomine dei Senatori DI VICO, VILLA e QUARTA

L'unito in promemoria



SENATO DEL REGNO

Onorevole Senatore Scaronetti

ACS SR
Archivio storico del Senato della Repubblica

50

CONVALIDAZIONE DEI TITOLI A SENATORE

del Signor **Scavonetti dott. Gaetano**

<i>Senatori votanti</i>	<u>172</u>
<i>Maggioranza</i>	<u>87</u>
<i>Senatori favorevoli</i>	<u>131</u>
<i>Senatori contrari</i>	<u>31</u>
<i>Senatori astenuti</i>	<u> </u>

Il Senato _____

V. C...

SENATO DEL REGNO (N. CXXV
documenti)

RELAZIONE

DELLA

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

SOPRA LA NOMINA

del Signor Scavonetti dott. Gaetano

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 22 dicembre 1928, per le categorie 8ª, 10ª e 21ª dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il dott. Gaetano Scavonetti.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo per la categoria 21ª e concorrendo nel dott. Scavonetti tutti gli altri

requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

Addì 15 maggio 1929 — Anno VII.

VITTORIO SCIALOJA, *relatore.*

On. Senatore

Scaronetti

43

SENATO DEL REGNO

Ricevo dall'Ufficio di Segreteria del Senato
il piego n. 499/1169 contenente la
copia del Decreto Reale di nomina a Senatore
del Regno, ~~l'Elenco alfabetico~~ e l'Elenco storico
dei Senatori, nonchè una copia del Regolamento
interno del Senato.

Ricevo inoltre in restituzione i documenti pro-
dotti.

Addi 23 Maggio 1929 - VII

IL SENATORE

Scaronetti

SENATO DEL REGNO (N. XXXV documenti)

RELAZIONE

della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori

SOPRA LA NOMINA

dell'Avvocato Generale **Quarta Orsola**

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 4 marzo 1904, Quarta Orsola, Avvocato Generale alla corte di Cassazione di Roma, è stato nominato senatore del Regno per la categoria 10 dell'art. 33 dello Statuto. Egli è investito di tale ufficio dal 1° aprile 1897, onde ha più dei cinque anni di funzione prescritti per la suddetta categoria.

Ma la vostra Commissione esaminando i titoli del nominato si è trovata di fronte ad una giurisprudenza discordante stabilita, nel progresso del tempo, in casi eguali di nomine a senatori di Avvocati Generali presso il Magistrato Supremo. Ond' essa crede esser suo preciso dovere l'indicare codesti casi, le diverse ragioni del decidere e le opinioni discrepanti onde il Senato possa con precisa cognizione dei precedenti emettere il suo giudizio sulla vertenza.

Giova anzitutto trascrivere la disposizione statutaria per la quale sono eleggibili a senatore: Art. 33, categoria 10 — *L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni.*

In base a questa categoria, con Regio decreto degli 11 dicembre 1862, fu nominato senatore il conte Filippo Quaranta, avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra. Veramente codesto tribunale non era nè pel nome, nè per la giurisdizione, il magistrato di Cassazione di cui parla lo Statuto; anzi detto

tribunale supremo neppure esisteva nel 1848, quando fu promulgato lo Statuto, e venne istituito molti anni dopo. Ciò nonostante, la nomina a senatore dell'avvocato generale Quaranta fu convalidata dal Senato, evidentemente con larga interpretazione per ragioni di analogia e di assimilazione di funzioni e di gradi.

E già prima, nel 1861, era stato nominato senatore Ferrigni Giuseppe avvocato generale alla Corte di Cassazione di Napoli, e senza difficoltà, anzi senza che fosse neppure elevata questione, il titolo fondato sulla sua qualità ufficiale fu riconosciuto valido dal Senato.

Con Regio decreto degli 8 ottobre 1865 fu nominato senatore De Falco Giovanni ed il senatore Giuseppe Vacca, riferendo sulla sua nomina, scrisse: « Egli riunisce i requisiti richiesti dal n. 10 dell'articolo 33 dello Statuto, imperocchè è avvocato generale presso la Corte di Cassazione di Napoli e conta oltre ciò un servizio di cinque anni come Procuratore Generale ». Ma poichè il De Falco era stato procuratore generale, non di Corte o di Magistrato d'Appello come vuole lo Statuto, sìvero di Gran Corte criminale, con giurisdizione limitata alla materia penale nell'ordinamento giudiziario del già Reame di Napoli, è facile l'indurre che la nomina del De Falco fu approvata unicamente pel dedotto suo titolo di Avvocato Generale di Corte di Cassazione.

Nel 1873, e precisamente con Regio decreto

ficio, pure ha tale e tanta importanza da essere pareggiato in grado ai presidenti di Sezione: e che perciò se ai termini dello Statuto i presidenti di Sezione ed anche i semplici consiglieri di Cassazione possono essere nominati senatori, non si comprendeva il perchè non potesse esserlo l'avvocato generale.

In proposito della dipendenza di questo dal Procuratore generale dedotta dal relatore come argomento d' inelligibilità, il ministro Vigliani diceva, esaminando alcune delle categorie dell'articolo 33 dello Statuto riguardanti funzionari veramente non indipendenti nelle gerarchie cui appartengono, che non l'indipendenza o meno, ma l'importanza della carica è quella che ebbe in vista lo Statuto nel fissare le categorie degli eleggibili; al che il senatore Musio aggiungeva che la dipendenza del magistrato ha una portata ed un significato grandemente limitati, perchè nessuna legge, nessuna gerarchia possono vincolare la coscienza del magistrato, ed il Procuratore generale non potrebbe mai obbligare l'Avvocato generale a compiere la propria funzione in modo contrario alla sua coscienza.

Finita la dotta e vivace discussione il Senato, essendo 71 i votanti, con 49 voti favorevoli alle conclusioni della Commissione e 22 contrari, quelle approvò, e quindi la nomina a senatore dell'avvocato generale Bussolino non fu convalidata.

In appreso con R. decreto del 26 novembre 1884 Francesco La Francesca avvocato generale alla Corte di cassazione di Napoli fu nominato senatore.

La vostra Commissione nel 6 dicembre di detto anno deliberò, ripetendo le ragioni svolte nella surriferita relazione del senatore Miraglia, di proporre la non convalidazione della nomina, ma non fu in proposito riferito al Senato, sicchè nel 26 luglio 1888 il presidente del Consiglio dei ministri del tempo (Crispi) sollecitò che fosse presa una risoluzione. E la Commissione decise nuovamente nel 25 novembre 1888 in senso conforme alla precedente deliberazione ponendo in rilievo che questa non era stata portata al Senato per desiderio del primo interessato, cioè del La Francesca. Questi fu nuovamente nominato senatore con R. decreto del 4 dicembre 1890 e la Commissione con decisione del successivo 14 dicembre deliberò di non ri-

conoscere nella dedotta qualità di avvocato generale il titolo dell'eleggibilità. Anche questa volta, e sempre per desiderio del La Francesca, l'affare non fu deferito al Senato.

Questi sono i precedenti che sono stati attentamente esaminati e largamente discussi nella vostra Commissione nell'occasione della nomina a senatore dell'Avvocato Generale Quarta Oronzo.

La Commissione all'unanimità ha deliberato che la vertenza venga sottoposta alla suprema decisione del Senato. In merito si sono formate una maggioranza ed una minoranza.

Questa ha fatto sue le gravi ragioni svolte nella magistrale Relazione sopra riassunta del compianto senatore Miraglia insistendo nel concetto che l'assimilazione dei gradi non può valere per rendere eleggibile un funzionario non contemplato, a suo credere, nella categoria 10ª dell'art. 33 dello Statuto.

La maggioranza invece ha ritenuto validi le considerazioni dedotte e soprariferite dei senatori Vigliani, Musio e Gualterio, riflettenti l'assimilazione dei gradi, onde parrebbe non giusto che fossero come sono eleggibili i presidenti di Sezione, i consiglieri di Cassazione, i procuratori generali di Corte di appello e non l'avvocato generale pari ai presidenti di Sezione, superiore in grado ai consiglieri, eguale ai procuratori generali per grado e stipendio e non inferiore davvero ad essi per l'importanza della funzione che compie avanti il magistrato supremo. Circa la quale importanza vuolsi anche osservare che oggi la posizione dei funzionari del pubblico Ministero in genere e quella dell'avvocato generale in specie, è stata profondamente modificata di fronte a qual era costituita dalla legge organica del 6 dicembre 1865, sicchè magistrati giudicanti e magistrati del pubblico Ministero, formano perfino una graduatoria unica onde, pure rimanendo distinte le funzioni, sono divenute più vive e più efficaci a tutti gli effetti le assimilazioni dei gradi.

E per ciò che specialmente riguarda l'avvocato generale devesi notare che mentre la legge organica del 1865 stabiliva che vi dovessero essere avvocati generali presso tutte le Corti di cassazione, la legge invece del 6 dicembre 1883 ed il relativo decreto del 6 febbraio 1889 stabilirono che non vi fosse che un avvocato generale presso la sola Corte

ficio, pure ha tale e tanta importanza da essere pareggiato in grado ai presidenti di Sezione: e che perciò se ai termini dello Statuto i presidenti di Sezione ed anche i semplici consiglieri di Cassazione possono essere nominati senatori, non si comprendeva il perchè non potesse esserlo l'avvocato generale.

In proposito della dipendenza di questo dal Procuratore generale dedotta dal relatore come argomento d'inelleggibilità, il ministro Vigliani diceva, esaminando alcune delle categorie dell'articolo 33 dello Statuto riguardanti funzionari veramente non indipendenti nelle gerarchie cui appartengono, che non l'indipendenza o meno, ma l'importanza della carica è quella che ebbe in vista lo Statuto nel fissare le categorie degli eleggibili; al che il senatore Musio aggiungeva che la dipendenza del magistrato ha una portata ed un significato grandemente limitati, perchè nessuna legge, nessuna gerarchia possono vincolare la coscienza del magistrato, ed il Procuratore generale non potrebbe mai obbligare l'Avvocato generale a compiere la propria funzione in modo contrario alla sua coscienza.

Finita la dotta e vivace discussione il Senato, essendo 71 i votanti, con 49 voti favorevoli alle conclusioni della Commissione e 22 contrari, quelle approvò, e quindi la nomina a senatore dell'avvocato generale Bussolino non fu convalidata.

In appreso con R. decreto del 26 novembre 1884 Francesco La Francesca avvocato generale alla Corte di cassazione di Napoli fu nominato senatore.

La vostra Commissione nel 6 dicembre di detto anno deliberò, ripetendo le ragioni svolte nella surriferita relazione del senatore Miraglia, di proporre la non convalidazione della nomina, ma non fu in proposito riferito al Senato, sicchè nel 26 luglio 1888 il presidente del Consiglio dei ministri del tempo (Crispi) sollecitò che fosse presa una risoluzione. E la Commissione decise nuovamente nel 25 novembre 1888 in senso conforme alla precedente deliberazione ponendo in rilievo che questa non era stata portata al Senato per desiderio del primo interessato, cioè del La Francesca. Questi fu nuovamente nominato senatore con R. decreto del 4 dicembre 1890 e la Commissione con decisione del successivo 14 dicembre deliberò di non ri-

conoscere nella dedotta qualità di avvocato generale il titolo dell'eleggibilità. Anche questa volta, e sempre per desiderio del La Francesca, l'affare non fu deferito al Senato.

Questi sono i precedenti che sono stati attentamente esaminati e largamente discussi dalla vostra Commissione nell'occasione della nomina a senatore dell'Avvocato Generale Quarta Oronzio.

La Commissione all'unanimità ha deliberato che la vertenza venga sottoposta alla suprema decisione del Senato. In merito si sono formate una maggioranza ed una minoranza.

Questa ha fatto sue le gravi ragioni svolte nella magistrale Relazione sopra riassunta del compianto senatore Miraglia insistendo nel concetto che l'assimilazione dei gradi non può valere per rendere eleggibile un funzionario non contemplato, a suo credere, nella categoria 10ª dell'art. 33 dello Statuto.

La maggioranza invece ha ritenuto validi le considerazioni dedotte e soprarriferite dei senatori Vigliani, Musio e Gualterio, riflettenti l'assimilazione dei gradi, onde parrebbe non giusto che fossero come sono eleggibili i presidenti di Sezione, i consiglieri di Cassazione, i procuratori generali di Corte di appello e non l'avvocato generale pari ai presidenti di Sezione, superiore in grado ai consiglieri, eguale ai procuratori generali per grado e stipendio e non inferiore davvero ad essi per l'importanza della funzione che compie avanti il magistrato supremo. Circa la quale importanza vuoi anche osservare che oggi la posizione dei funzionari del pubblico Ministero in genere e quella dell'avvocato generale in specie, è stata profondamente modificata di fronte a qual era costituita dalla legge organica del 6 dicembre 1865, sicchè magistrati giudicanti e magistrati del pubblico Ministero, formano perfino una graduatoria unica onde, pure rimanendo distinte le funzioni, sono divenute più vive e più efficaci a tutti gli effetti le assimilazioni dei gradi.

E per ciò che specialmente riguarda l'avvocato generale devesi notare che mentre la legge organica del 1865 stabiliva che vi dovessero essere avvocati generali presso tutte le Corti di cassazione, la legge invece del 6 dicembre 1883 ed il relativo decreto del 6 febbraio 1880 stabilirono che non vi fosse che un avvocato generale presso la sola Corte

di cassazione di Roma, attribuendogli così un'importanza e preminenza che per le leggi organiche precedenti non aveva. Importanza e preminenza che viepiù grandeggiano ove si consideri come per le varie leggi che sono state emanate dal 1875 al 1890 la Corte di Cassazione di Roma ha assunto un'essenza organica giurisdizionale di gran lunga più importante di quella delle altre Cassazioni del Regno.

Infine la maggioranza della vostra Commissione riandando sull'argomento fatto valere in passato dell'adattamento dello Statuto ai nuovi ordinamenti, o di questi a quello, ha considerato che la categoria 10ª, tante volte rammentata dall'art. 33, dice eleggibili l'*avvocato generale presso il magistrato di Cassazione ed il procuratore generale*. Per l'organico vigente presso le Corti di cassazione del Regno si hanno i procuratori generali e presso la Corte di cassazione di Roma sono istituiti un procu-

ratore generale ed un avvocato generale. Il nuovo ordinamento giudiziario si adatta quindi allo Statuto nella sua lettera e nel suo spirito, onde la maggioranza ha ritenuto che come non può esservi dubbio dell'eleggibilità del Procuratore Generale, così neppure possa esservi per quella dell'Avvocato Generale.

E perciò la vostra Commissione con questa intesa, in cui è unanime, che il Senato chinda con una definitiva votazione la controversa questione risolvendo ogni dubbio per l'avvenire, ha l'onore di proporvi, a maggioranza, la convalidazione della nomina a senatore dell'Avvocato Generale Quarta Oronzo.

Addì 22 marzo 1904.

MUNICCHI, *relatore*.

SENATO DEL REGNO (N. LIX
documenti)

RELAZIONE

DELLA

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

SOPRA LA NOMINA

del Signor Di Vico avv. Pietro

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 ottobre 1903, e per la categoria 10ª dell'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno, è stato nominato senatore il signor Pietro Di Vico, avvocato generale militare presso il Tribunale Supremo di guerra e marina dal 1º giugno 1907.

La vostra Commissione, riconosciuto valido

il titolo e constatato il concorso di tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto summenzionato, ha l'onore di proporvi, a unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

Addì 19 dicembre 1913.

GIORGI, *relatore.*

SENATO DEL REGNO

(N. LXXIV
documenti)

RELAZIONE

DELLA

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

SOPRA LA NOMINA

del Signor Villa avv. Giovanni

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 ottobre 1913 fu nominato senatore del Regno, per le categorie 8ª e 21ª dell'art. 33 dello Statuto, il signor Giovanni Villa, avvocato generale erariale.

La vostra Commissione, che non ha ritenuto applicabile all'avvocato generale erariale la categoria 8ª, ha riconosciuto giustificata la nomina per la categoria 21ª.

E concorrendo nell'avv. Giovanni Villa tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ad unanimità di voti, ve ne propone la convalidazione.

Addì 3 aprile 1914.

MELODIA, relatore.

N° LH


SENATO DEL REGNO

SECRETARIATO GENERALE

OGGETTO

Eccellenza Avv. Cav. di Gr. Cr. Gaetano SCAVONETTI

Senatore del Regno



SCAVONETTI avv. Gaetano
Senatore del Regno

Vedi:

n.244 - Onorificenze

Archivio storico del Senato della Repubblica

SENATO DEL REGNO

STATO DELLE ONORIFICENZE

dell'Onorevole Senatore SCAVONETTI avv. Gaetano di Carlo

GRADO	ORDINE MAURIZIANO		ORDINE CORONA D'ITALIA		NOTE
	Data		Data		
Cavaliere.	3	aprile 1913	1	giugno 1905	M.P. - Marina
Cavaliere Ufficiale	16	giugno 1914 giugno 1919	4	giugno 1914	Marina
Commendatore.	24	marzo 1921	20	settembre 1917	M.P.
Grande Ufficiale	5	giugno 1921			M.P.
Gran Cordone.	23	2 gennaio 1922 ottobre 1921	29	febbraio 1920 25 ottobre 1932	M.P. - M.P. C.G.

Altri Ordini Cavallereschi: _____

Roma, 30 GIU 1941 Anno XIX

W.H.
S.G.

Eccellenza,

desidero segnalare alla Vostra cortese e autorevole attenzione il nome del camerata Senatore Avvocato Gaetano SCAVONETTI per la sua nomina, con la formula del Sovrano motu-proprio, di Cavaliere di Gr. Croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Enumerare le alte benemerenzze di questo fedele servitore dello Stato è cosa che esorbita dai limiti d'una semplice segnalazione.

Basta ricordare l'opera da lui sapientemente svolta in seno all'Avvocatura dello Stato, della quale lo Scavonetti è stato titolare per molti anni, e che, soltanto per la riforma da lui ideata, ha potuto conseguire l'unità organica e funzionale che l'ha messa in grado di realizzare quella maggiore autorità e quel maggiore prestigio che il Fascismo ha conferito allo Stato. Ciò gli valse l'alto e ambito elogio del DUCE.

Entrato al Senato fin dal 1928, egli vi portò il suo spirito innovatore, l'esperienza e la dottrina di appassionato studioso delle discipline giuridiche.

Chiamato da me, per queste sue preclari doti, a presiedere la Commissione d'Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, lo Scavonetti, che ha saputo dare alla Commissione stessa un nuovo e notevole impulso, assolve il delicato incarico con elevato sentimento del dovere, con profonda competenza di giurista, con equilibrata inflessibilità di magistrato.

Egli è degno, insomma, dell'alto riconoscimento che io Vi chiedo per lui, con la più viva preghiera di sottoporre alla Sovrana sanzione un favorevole provvedimento.

senza
 ore Duca Paolo THAON DI REVEL
 re del Regno - Grande Ammiraglio
 Segretario della Maestà del Re e
 tofe per gli Ordini Equestri

././

ROMA

Il Senatore Scavonetti è Cavaliere di Gr. Croce della Corona d'Italia dal 1932, e Grande Ufficiale Mauriziano dal 1922.

In attesa d'un Vostro cortese cenno di riscontro in merito, mi è gradita l'occasione per rinnovare a V.E. i sensi della mia alta considerazione.

Firmato: SUARDO

ASSIR
Archivio storico del Senato della Repubblica

Roma, 30 OTT. 1941
ANDREX

Caro Revel,

ho ricevuto le tue due lettere del 23 corr. con le quali mi comunichi che la Maestà del Re Imperatore ha concesso, con Decreto di Suo Moto Proprio, l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce, nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro al camerata Eccellenza Sen. Avv. Gaetano SCAVONETTI, l'onorificenza di Grande Ufficiale e di Commendatore, nello stesso Ordine, rispettivamente ai camerati Senatori Tito MONTEFINALE e Paolo MEDOLAGHI, e la Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia ai camerati Senatori Prof. Dott. Giuseppe OVIO e avv. Sino SARROCCHI.

Mentre ti assicuro di aver subito dato notizia ai decorati delle Sovrane concessioni, ti ringrazio del tuo alto interessamento e delle cortesi comunicazioni.

Eccellenza
Grande Ammiraglio Cavaliere Paolo THAON DI REVEL
Duca del Mare - Senatore del Regno - Primo Segretario
della Maestà del Re Imperatore per gli Ordini Equestri

ROMA

Roma, 4 dicembre 1935 - XIV

Caro Crazi,

per incarico di S.E. il Senatore Avv. Gaetano
SCAVONETTI ti trasmetto, qui uniti, due medaglie
e due anelli d'oro con pietre, del peso complessi-
vo di gr. 15,50, da lui offerti all'Erario.

Saluti cordiali

(Roberto ROSSI)

firma: ROSSI

Illustre
Dott. Comm. Vezio CRAZI
Segretario della Federazione dell'Urbe

- R O M A -

Da restituire valendosi dell'unita busta in franchigia.

Elenco delle Commissioni legislative

- 1 - Commissione di finanza;
- 2 - Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale;
- 3 - Commissione degli affari interni e della giustizia;
- 4 - Commissione degli affari dell'Africa Italiana;
- 5 - Commissione delle Forze Armate;
- 6 - Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare;
- 7 - Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni;
- 8 - Commissione dell'agricoltura;
- 9 - Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia.

Indicazione, in ordine di preferenza, delle Commissioni legislative, ad una delle quali desidererei essere assegnato.

- 1° Commissione degli affari interni e della giustizia
- 2° Commissione degli affari dell'Africa Italiana
- 3° Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni

Addì 21 Marzo 1939-XVII.

IL SENATORE
Scavonetti

di nascita 4-4-1876 = CONV.

Doc.

Data dei DISCORSI	OGGETTO	Data dei DISCORSI	OGGETTO
1-6-39	Disciplina servizio professioni da parte di liberisti di razza ebraica 577		
8-3-40	Concessione ai capi di famiglia numerosi di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori 848		
12-6-40	Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali ed essere. fine 9298		
7-1-43	Sospensione dei collocamenti a riposo d'ufficio del personale giudiziario e suffraganeo dei concorsi dei magistrati.		

CATEGORIA SENATORI _____

N° _____


SENATO DEL REGNO

SEGRETARIATO GENERALE



OGGETTO

S. R. SCAVONETTI avv. Gaetano





SENATO DEL REGNO

Venerdì, 3 ottobre

69

Mio caro Amico,

mi risulta che la burocrazia non è propensa alla nota richiesta inoltrata dal nostro Presidente. Occorre pertanto un intervento diretto, altrimenti temo che si vada incontro al naufragio.

Vi prego di perorarvi se vi amo.

62
io con questa lettera e Vogliatemi
credere sempre

Vostro aff
cazonetti

Archivio storico del Senato della Repubblica

62

Roma, 16 luglio 1941 XIX

Eccellenza,

Vi prego di scusarmi se nei giorni scorsi mi è mancata la possibilità di rispondere alla Vostra gradita lettera, a causa dell'incidente che Voi avete perfettamente identificato nella lettera indirizzata al Presidente.

Pare che le conseguenze di esso siano da ritenersi già scontate, e che la cosa non debba avere ulteriore seguito, o per lo meno un seguito increscioso.

Il Presidente è ancora a Roma, ma ha intenzione di ripartire domani sera, dovendo riaccompagnare a Bergamo i parenti suoi ospiti. Egli sarà di ritorno a Roma, verso il 25 o 26, quando si inizieranno le riunioni delle Commissioni legislative, a proposito di queste desidero preavvertirVi che la Commissione dell'interno e giustizia non potrà riunirsi se non ai primi di agosto, poichè la Commissione competente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni si riunirà soltanto il 28 corrente.

La Vostra domanda per il supplemento di benzina subirà qualche ritardo, per le difficoltà attuali e contingenti, ma ho buone ragioni per ritenere che essa in definitiva, sarà accolta. Tuttavia tanto io personalmente che il Direttore dell'Ufficio di Questura seguiamo attentamente il corso dell'pratic:

Vi auguro un lieto e sereno soggiorno,
e Vi rinnovo l'espressione della mia profonda e
sempre grata devozione,

Eccellenza
avv. Gaetano SCAVONETTI
Senatore del Regno
Albergo Terme
CIVITAVECCHIA

ASRSK
Archivio Storico del Senato della Repubblica

Indicazioni di urgenza

MODULARIO
C.-Telegr.-48

MOD. 25 (Ediz. 1940-XVIII)

Ufficio Telegrafico di
TELEGRAMMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.

Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irrispettibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.

Le treggi costano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale e nei telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra.

Spedito il

all'Ufficio di

19

Trasmittente

Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	Data di presentazione giorno e mese Ore e minuti	Via d'istadamento e indicazioni eventuali d'Ufficio

N. B. - Il telegramma dev'essere scritto con chiarezza per modo che la lettura ne sia facile.

- GIORNO -

INDICAZIONI EVENTUALI TASSATE

DESTINATARIO

Eccellenza avv. Gaetano SCAVONETTI

DESTINAZIONE

Senatore del Regno

TESTO

Vi porgo con sentimento di sempre viva gratitudine
e di sempre profonda devozione gli auguri più fervidi
e cordiali di prosperità e di felicità

GALANTE Segretario Generale Senato

Cognome, nome e domicilio del mittente: (Indicazioni obbligatorie ad esclusivo uso d'ufficio)

Fatevi correntisti postali - Pagamenti e riscossioni in tutte le località del Regno - Fra correntisti i pagamenti e le riscossioni, mediante postogiro, sono eseguiti senza limitazione di somma ed in esenzione da qualsiasi tassa.

Roma, 30 settembre 1941 XIX

Eccellenza,

Vi sono particolarmente grato del Vostro gentile saluto che avete avuto la bontà di inviarmi, e Ve lo ricambio con sentimento di vive e profonda devozione, aggiungendo gli auguri di un lieto e riposante soggiorno.

La lettera a firma del Presidente per il Ministro delle Corporazioni fu inviata il giorno stesso della Vostra partenza da Roma, e confido che essa abbia il risultato che legittimamente se ne deve attendere.

Unicamente al fine di alleggerire le richieste, e tenuto conto che le macchine a disposizione del Presidente sono due, la domanda venne limitata alla macchine del Presidente, alla macchine dei Senatori Questori ed a quella del Presidente della Commissione dell'Alta Corte di Giustizia. Penso che questa discrezione gioverà all'accoglimento totale della richiesta.

Il Presidente sarà di ritorno domani e si fermerà a Roma alcuni giorni.

Con i più vivi e devoti ossequi,

Filo GALANTE

Eccellenza
Avv. Gaetano SCAVONETTI
SENATORE DEL REGNO

CIVITAVECCHIA

Roma, 5 ottobre 1941 XIX

Eccellenza,

avrei voluto - secondo il desiderio da Voi manifestatomi nella Vostra lettera di Venerdì - provvedere immediatamente, facendo intervenire il Presidente presso il Ministero.

Ma il Presidente è assente e sarà di ritorno soltanto mercoledì 8, ed il Ministro, secondo la notizia pubblicata dai giornali, è in Germania. Sono quindi costretto ad attendere fino a quel giorno. E mi auguro ch  l'intervento del Presidente valga a superare qualsiasi difficolt .

Con devoto ossequio

F. lo GALANTE

Eccellenza
avv. Gastano SCAVONETTI
Senatore del Regno

CIVITAVECCHIA

Indicazioni di partenza

MODELLO
C. 7149-1-1

MOD. 25 (FORM. 1240-117)

Circuito nel quale si deve fare
altro del telegrammaUfficio Telegrafico di
TELEGRAMMA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.

Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o mancato ritiro dal destinatario devono essere compilate dal mittente.

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale e per telegrammi interni di seguito da una mezzanotte all'altra.

Spedito il

all'Ufficio di

per circuito di

mittente.

Spazio	DESTINAZIONE	PROVINCIA	NUM.	PAROLE	Taxi della telegrafia Cassa e mesi dei e minuti	Via d'abbonamento e indifferenziati eventuali d'ufficio

N. B. — Il telegramma in caselle scritte con chiarezza nel modo che la instrada ne sia facile.

INDICAZIONI EVENTUALI TASSATI **Giorno**DESTINATARIO **Eccellenza avv. GAETANO SCAVONETTI**DESTINAZIONE **Senatore del Regno**TESTO **piazza Mazzini, n. 15****- ROMA -**

Vi porgo con sentimento di viva et immutata
devozione gli auguri più fervidi e calorosi di
prosperità all'Ossequi

GALANTE Segretario Generale Senato

Cognome, nome e domicilio del editore: (Indirizzo e telefono
di esclusiva uso d'ufficio).

Principali uffici postali - Pagamenti e riscossioni in tutte le località del
Regno - Per corrispondenti (pagamenti e riscossioni, mod. delle postaglie, se-
no allegati come illustrazione di es. - Scelta e direzione di qualsiasi linea.

RISERVATA

Al

MINISTERO PER LA COSTITUENTE

PRESIDENZA COMMISSIONE PER LO STUDIO

DELLE AUTONOMIE LOCALI

ROMA

MINISTERO PER LA COSTITUENTE

Tip. Fattori Palli - Roma - Via Tuscolana, 128

Riservata Personale

AL
SIG. SCAVONETTI AVV. GAETANO
SENATORE DEL REGNO
P. ZA MAZZINI 15

ROMA

ACS SR
Archivio storico del Senato della Repubblica

QUESTIONARIO
RELATIVO ALLE AUTONOMIE LOCALI
ED ALL'ASSETTO AMMINISTRATIVO
DEGLI ENTI LOCALI

ALLEGATI: 1

**Oggetto: QUESTIONARIO RELATIVO ALLE AUTONOMIE LOCALI ED ALL'ASSETTO
AMMINISTRATIVO DEGLI ENTI LOCALI.**

Com'è noto, tra i problemi fondamentali che la nuova costituzione è chiamata a risolvere è in primo piano quello che si riferisce alla struttura e all'organizzazione politico-amministrativa dello Stato.

Nel generale processo di rivalutazione critica cui in questo momento tutte le istituzioni sono sottoposte, la ripartizione della competenza e dei poteri tra gli organi centrali e quelli periferici domina l'attenzione universale, venendo, forse, subito dopo il problema istituzionale. L'attuale sistema che riserva quasi tutti i poteri al centro forma l'oggetto di appassionate discussioni, le quali dimostrano quanto viva e sentita sia la necessità di una riforma che risponda alle mutate esigenze del nostro Paese.

Per predisporre il materiale di studi, di opinioni, di ricerche che valga ad illuminare l'assemblea costituente nella sua opera innovatrice, è sembrato opportuno compiere un'indagine, quanto più possibile accurata e completa, sui vari punti del gravissimo problema, invitando uomini politici, studiosi ed amministratori a formulare i loro pareri. Le persone cui il questionario allegato alla presente è trasmesso sono, perciò, chiamate ad apportare il contributo della loro dottrina e della loro esperienza ad una opera che è tra le essenziali per la rinascita del Paese: ciò le renderà consapevoli della importanza del loro compito e le indurrà a meditare e a riflettere sui vari quesiti e sulle risposte in modo che queste risultino pienamente aderenti, secondo il loro libero convincimento, alle esigenze concrete.

L'ampiezza e la gravità dei vari quesiti proposti impone — com'è noto — che l'indagine sia, quanto più possibile, completa ed esauriente. Perciò, nella formulazione del questionario, i vari problemi sono stati considerati non soltanto nei loro aspetti generali, ma anche negli elementi più importanti che interferiscono nella soluzione, in quanto, assai spesso, questi ultimi valgono a proiettare una luce chiarificatrice sulla valutazione complessiva. Ciò era tanto più impellente nel caso presente, in quanto la riforma auspicata deve evidentemente mirare ad un'opera concreta e reale che si adegui alle esigenze effettive e tenga, perciò, conto di tutti i vari profili (politico, amministrativo, economico, finanziario, ecc.) che hanno rilevanza nella soluzione. Da ciò la possibilità che vari dei quesiti possano essere estranei alla particolare competenza o all'esperienza della persona cui il questionario è rivolto. La quale, quindi, rispetto a questi punti si asterrà dal rispondere.

In relazione ai fini che l'indagine si prefigge si prega che le risposte siano sobriamente e concisamente motivate.

Infine, poichè il lavoro di raccolta e di valutazione delle risposte dev'essere compiuto al più presto, in modo che questa Commissione sia in grado, dopo adeguata elaborazione, di comunicare i risultati all'assemblea costituente prima che essa inizi i suoi lavori, si raccomanda di far pervenire le risposte con la massima, cortese sollecitudine e, in ogni caso, non più tardi del 31 gennaio 1946.

La Commissione è grata del contributo che le persone cui la presente è rivolta vorranno dare, nell'interesse della ricostruzione del Paese, all'assolvimento del suo compito grave e delicato.

*Il Presidente
della Sottocommissione per lo studio
delle autonomie locali*

A. C. JEMOLO

QUESTIONARIO RELATIVO ALLE AUTONOMIE LOCALI
ED ALL'ASSETTO AMMINISTRATIVO DEGLI ENTI LOCALI

AVVERTENZE

- 1) Si prega di leggere il questionario per intero, prima di formulare le risposte alle singole domande, allo scopo di formarsi una idea completa delle varie questioni trattate e quindi rispondere appropriatamente ai singoli quesiti.
- 2) Ai fini di un rapido spoglio delle risposte, per alcune domande, nel margine destro della pagina in cui sono riportate, sono posti due rettangolini contenenti l'indicazione SI, NO.

Il compilatore del questionario dovrà sbarrare (ad es. con una diagonale) il rettangolino nel quale è contenuta la risposta che egli **non** condivide, lasciando inalterato il rettangolino contenente la risposta che egli intende dare; ad es. se intende rispondere SI ad una domanda, dovrà sbarrare il rettangolino contenente il NO.

Qualora, poi, egli non intendesse dare nè la risposta affermativa nè quella negativa ad un determinato quesito, dovrà sbarrare entrambi i rettangolini.

- 3) Nella pagina in bianco di contro a quella contenente le domande, devono essere fornite le specificazioni richieste nelle domande per le quali non è prevista la semplice risposta col SI o NO ed inoltre le eventuali motivazioni delle date risposte monosillabiche.

Tali specificazioni e motivazioni devono essere scritte in corrispondenza della rispettiva domanda e devono riportare, inizialmente, il numero del punto ed, eventualmente, anche la lettera alfabetica della domanda cui si riferiscono.

Si prega di formularle, per quanto è possibile, brevi e precise.

- 4) Le ultime tre facciate in bianco del presente questionario sono riservate ad eventuali aggiunte alle risposte o ad osservazioni che non possono ricondursi ad una precisa domanda del questionario.
- 5) Si unisce per la risposta una busta già affrancata e munita di indirizzo.

DOMANDE

PARAGRAFO I

1. Nel nuovo assetto dello Stato italiano, ritenete opportuno il ricorso alla FORMA FEDERALE, attribuendo ad ogni regione od a gruppi di regioni l'esercizio del potere legislativo in tutte le materie non espressamente escluse dalla costituzione? SI NO

2. In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, quali funzioni dovrebbero essere riservate allo Stato federale (centrale), oltre i rapporti con l'estero e la rappresentanza diplomatica e consolare, le forze armate, i codici e l'ordinamento giudiziario? (*Specificare nella pagina qui di contro*).

3. Sempre in caso di risposta affermativa alla prima domanda, accettate il principio dell'unità doganale del territorio e della percezione da parte dello Stato dei dazi doganali? SI NO

4. Sempre in caso di risposta affermativa alla prima domanda:
 a) ritenete che, a prescindere dai dazi doganali, lo Stato federale (centrale) debba percepire direttamente alcuni tributi? SI NO

b) o pensate invece che al soddisfacimento delle mansioni rimaste allo Stato federale si dovrebbe provvedere con contributi delle regioni? SI NO

In caso affermativo, questi contributi da chi dovrebbero essere stabiliti:
 c) dalla Camera nazionale? SI NO

d) o da una rappresentanza delle diverse regioni? SI NO

e) o da un organo misto composto da deputati della Camera nazionale e da rappresentanti delle diverse regioni? SI NO

Riportare sempre all'inizio, nel margine sinistro della presente pagina, il numero del punto ed eventualmente anche la lettera alfabetica del quesito cui si riferiscono le specificazioni o le motivazioni delle risposte.

SPECIFICAZIONI E MOTIVAZIONI DELLE RISPOSTE

PARAGRAFO I

Area for providing specific details and motivations for the answers, with horizontal lines for writing.

PARAGRAFO II

1. Esclusa la soluzione di un assetto federale, ritenete opportuno attribuire una completa AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA AGLI ENTI LOCALI? SI NO

2. O credete preferibile un effettivo decentramento degli organi statali, lasciando inalterato nelle grandi linee l'assetto degli Enti locali quale è oggi? SI NO

3. a) Pensate che gli Enti locali possano cooperare a quei controlli di carattere economico che, per loro natura, devono essere espletati dalle amministrazioni centrali dello Stato (per es. al controllo della funzione creditizia e a quello degli scambi con l'estero)? SI NO

b) In caso affermativo, per quali controlli vi sembra possibile e conveniente tale cooperazione? e in che modo essa si dovrebbe svolgere? (specificare nella pagina qui di contro).

Riportare sempre all'inizio, nel margine sinistro della presente pagina, il numero del punto ed eventualmente anche la lettera alfabetica del quesito cui si riferiscono le specificazioni o le motivazioni delle risposte.

SPECIFICAZIONI E MOTIVAZIONI DELLE RISPOSTE

PARAGRAFO II

DOMANDE

PARAGRAFO IV

1. a) Nel caso che riteniate auspicabile l'istituzione dell'Ente regione, pensate che sia necessario un **ORGANO DI COLLEGAMENTO** fra lo Stato e la regione con funzioni politiche amministrative? SI NO
- b) nel caso affermativo, quali funzioni dovrebbero essere attribuite all'organo anzidetto? (*specificare nella pagina qui di contro*).
- c) dovrebbero essergli attribuite anche funzioni di controllo? SI NO
- d) ed entro quali limiti: legittimità? SI NO
- e) o merito? SI NO
- f) di quale natura dovrebbe essere l'organo stesso? Pensate cioè ad un organo elettivo? SI NO
- g) o di nomina statale? SI NO
- h) nella seconda ipotesi, di nomina libera? SI NO
- i) o di carriera? SI NO

PARAGRAFO V

1. a) Se respingete l'idea di creare l'Ente regione, pensate che possa farsi luogo a **CONSORZI DI PROVINCE** per il disimpegno in comune di tutte le loro funzioni? SI NO
- b) in caso affermativo, pensate che questi consorzi debbano essere volontari? SI NO
- c) oppure obbligatori, sia pure circondando in questa seconda ipotesi di speciali garanzie la iniziativa del Governo? SI NO
- d) Credete, invece, che debbano effettuarsi consorzi, volontari od obbligatori, solo per particolari funzioni? SI NO

Ripartire sempre all'inizio, nel margine sinistro della presente pagina, il numero del punto ed eventualmente anche la lettera alfabetica del quesito cui si riferiscono le specificazioni o le motivazioni delle risposte.

SPECIFICAZIONI E MOTIVAZIONI DELLE RISPOSTE

PARAGRAFO IV

PARAGRAFO V

Archivio storico del Senato della Repubblica

DOMANDE

PARAGRAFO VI

1. a) Posto che le PROVINCE debbano essere conservate, pensate di accrescere le loro funzioni? SI NO
 Nel caso affermativo, come dovrebbe avvenire questo ampliamento di funzioni:
- b) dovrebbero cioè le province assumere alcune delle funzioni che attualmente sono proprie dello Stato? SI NO
- c) o alcune delle funzioni che attualmente sono proprie dei comuni? SI NO
- d) ancora più in particolare, quali funzioni statali e quali funzioni comunali pensate possano essere trasferite alle province? (Specificare nella pagina qui di contro).
- e) credete che tali funzioni possano essere trasferite alle province anche nel caso in cui si ritenga opportuna la creazione dell'Ente regione? SI NO
2. Come credete si debba provvedere alle finanze delle province:
- a) con addizionali varie ai tributi statali? SI NO
- b) od a quelli comunali? SI NO
- c) con tributi appositi? SI NO
- d) con contributi statali? SI NO
- e) o credete che possano venire mantenute le disposizioni vigenti in materia? SI NO
- f) Le risposte di cui al presente punto 2) valgono solo nell'ipotesi che non si istituisca l'Ente regione o anche in quella della coesistenza della provincia e dell'Ente regione? (Specificare nella pagina qui di contro).
3. a) Ritenete attuabile ed opportuna una cassa di compensazione che cerchi di attenuare le differenze tra le condizioni finanziarie delle diverse province? SI NO
- b) dovrà tale cassa essere alimentata con quote di determinati tributi istituiti dalle singole province? SI NO

Riportare sempre all'inizio, nel margine sinistro della presente pagina, il numero del punto ed eventualmente anche la lettera alfabetica del quesito cui si riferiscono le specificazioni o le motivazioni delle risposte.

SPECIFICAZIONI E MOTIVAZIONI DELLE RISPOSTE

PARAGRAFO VI

Area per le specificazioni e le motivazioni delle risposte, con linee guida per la scrittura.

DOMANDE

PARAGRAFO VII

1. a) Ritenete che le attuali FUNZIONI DEI COMUNI debbano essere modificate? SI NO
- b) che alcune di esse debbano essere attribuite alle province? SI NO
- c) nel caso di risposta affermativa a quest'ultima domanda, quali funzioni dovrebbero essere attribuite alle province? *(Specificare nella pagina qui di contro).*
2. a) Oppure ritenete che alcune delle funzioni che attualmente spettano alla provincia debbano passare al comune? SI NO
- b) e quali? *(Specificare nella pagina qui di contro).*
- c) tale trasferimento di funzioni dovrebbe effettuarsi nel caso di soppressione della provincia? SI NO
- d) o anche nel caso che essa continui a sussistere? SI NO
- e) inoltre, ritenete che debbano passare al comune alcune funzioni attribuite ora allo Stato, come per esempio l'istruzione primaria? SI NO
3. a) Ritenete utili i consorzi intercomunali per taluni servizi? SI NO
- b) nel caso di risposta affermativa, quali servizi comunali potrebbero essere consorziati? *(Specificare nella pagina qui di contro).*
- c) i consorzi intercomunali dovrebbero essere obbligatori? SI NO
- d) oppure facoltativi? SI NO

Riportare sempre all'inizio, nel margine sinistro della presente pagina, il numero del punto ed eventualmente anche la lettera alfabetica del quesito cui si riferiscono le specificazioni o le motivazioni delle risposte.

SPECIFICAZIONI E MOTIVAZIONI DELLE RISPOSTE

PARAGRAFO VII

Area for providing specifications and motivations for the answers, consisting of several horizontal lines.

PARAGRAFO IX

1. Nella STRUTTURA DEGLI ORGANI DELLE PROVINCE E DEI COMUNI credete possibili modifiche di qualche importanza? SI NO
2. In particolare, pensate che nella elezione dei rispettivi consigli si possa utilmente introdurre il sistema della proporzionale? SI NO
3. Credete attuabile un congegno che introduca la rappresentanza delle minoranze anche negli organi esecutivi (Deputazione e Giunta)? SI NO
4. a) Ritenete che gli impiegati comunali e provinciali ed in particolare il Segretario comunale e quello provinciale debbano conservare l'attuale stato giuridico? SI NO
- b) o questo debba essere modificato? SI NO
- c) quali le ragioni che vi inducono a proporre la conservazione o la modifica? E in concreto quali modifiche ritenete opportune? (Specificare nella pagina qui di contro).

Riportare sempre all'inizio, nel margine sinistro della presente pagina, il numero del punto ed eventualmente anche la lettera alfabetica del quesito cui si riferiscono le specificazioni o le motivazioni delle risposte.

SPECIFICAZIONI E MOTIVAZIONI DELLE RISPOSTE

PARAGRAFO IX

SPAZIO RISERVATO AD EVENTUALI AGGIUNTE OD OSSERVAZIONI

53
SPAZIO RISERVATO AD EVENTUALI AGGIUNTE OD OSSERVAZIONI

SPAZIO RISERVATO AD EVENTUALI AGGIUNTE OD OSSERVAZIONI

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

Data, _____

FIRMA _____

INDIRIZZO _____

SEGRETARIA

Federazione di _____

Fascio di _____

SCHEMA PERSONALE

dell'On. Scavonetti I. S. Av. Gaetano

Senatore del Regno

Ha dichiarato di essere entrato nel Partito Nazionale Fascista il giorno _____ dell'anno _____ e di avere ottenuto l'anzianità d'iscrizione corrispondente a tale data (Fascio di _____).

L'anzianità retrodatata al giorno _____

dell'anno _____ gli è stata concessa per le ragioni seguenti:

PARTITO NAZIONALE FASCISTAIl Segretario

Roma, 25-6-1929-VII

10
R.A S.E.L'On. Senatore Gaetano Scavonetti
R° Avvocato Generale ErarialeROMA

Non avrei nulla in contrario ad accogliere la domanda dell'E.V., intesa ad ottenere la tessera del Partito, se le iscrizioni non fossero ormai rigorosamente chiuse.

D'altra parte non penso che vi sia chi possa dubitare che l'E.V. abbia fedelmente servito, perchè l'alta carica che detiene e la recente nomina a Senatore del Regno, stanno a dimostrare, in modo non equivoco, la fiducia che nella E.V. il Duce ripone.

La prego di gradire le espressioni della mia più viva cordialità e della mia gratitudine per quanto ha fatto e continuerà a fare nell'interesse del Regime.

IL SEGRETARIO DEL PARTITO

I° Augusto Turati



SENATO DEL REGNO

V. R. ⁸⁸
G. L. ⁸⁸
Pavesi
Pavese

Inscrizione

Sen. Scaronetti

Gruppo

«Unione Nazionale

Fascista

Senato,

UNIONE NAZIONALE FASCISTA
DEL SENATO

TELEGRAMMA-POSTA N° 55

POSIZIONE N.

ROMA,

14 DIC. 1929 Anno VIII

INDIRIZZATO A

S.E. l'Avv. Gaetano SCAVONETTI
Senatore del Regno

ROMA

OGGETTO: *Inscrizione all'Unione Nazionale Fascista del Senato.*

Eccellenza,

In seguito alla Sua richiesta mi onoro di informarla che Ella è stata iscritta nell'Elenco dei Soci dell'Unione Nazionale Fascista del Senato, poichè, presso la Direzione del Partito Nazionale Fascista, Ella risulta regolarmente tesserata.

Con devota osservanza

IL DIRETTORIO

G. Guione

BOLLO DELL'UFFICIO



Il vaglia può essere pagato soltanto dall'Ufficio di destinazione nel mese di emissione ed in quello successivo. Se tratto da o su Ufficio coloniale, o dalle Isole dell'Egeo, è pagabile nel mese di emissione e nei quattro seguenti. Il vaglia deve essere reclamato entro l'esercizio finanziario successivo a quello di emissione è prescritto. Sono ammesse girate purchè il giratario esista al momento del pagamento sia reperibile.

25

FAMIGLIA N. 1906

NOME COGNOME
E DOMICILIO
DEL MITTENTE

On. Scaronetti S. G. Av. Gaetano
Piazza Marconi, 15

COMUNICAZIONI
DEL MITTENTE

10 dicembre 1931

*Alla Segreteria
dell'Unione Naz. Fascista
del Senato*

ROMA

**Rimetto L. 25 per
la quota dell'anno
1931-IX.**

IL SENATORE

Cavonnetti

Leopoldo
SENATO DEL REGNO

SERVIZIO COMMISSIONI

Ricevuta del piego N. *1833*

91
diretto

M. M. Leopoldo

Roma,

12/10/32

Ore _____

Il Commesso incaricato della consegna

[Signature]

Il Ricevente

[Signature]

Roma, 11 Ottobre 1932.X

RISERVATA

Caro ed Illustra Collega,

E' vivo desiderio del Direttorio dell'Unione Nazionale Fascista del Senato, per il prossimo biennale della Rivoluzione Fascista, di proporre il Suo nome a S.E. il Capo del Governo e Duce del Fascismo, per il conferimento della Tessera del Partito.

La preghiamo perciò di volere con la maggiore sollecitudine possibile sollecitudine darci il Suo consenso.

Essendo i miei Colleghi del Direttorio assenti da Roma, con i quali del resto sono in pienissimo accordo su questa proposta, La prego di voler indirizzare a me la Sua lettera.

Cordiali saluti

p. H. DIRETTORIO

R. to: FRENDE

Onorevole Signore

Sanonetti
Roma

Roma, 12 ottobre 1932.X

Caro Amico,

Ella, che ben conosce i miei sentimenti e la fedeltà con cui ho sempre servito il Governo Fascista fin dal suo avvento, può facilmente supporre come mi reputi orgoglioso di aderire pienamente al proposito manifestatomi con la Sua cortese lettera dell'11 corrente.

Nel ringraziarla vivamente, La prego di gradire l'attestato della mia profonda devozione.

SCAVONETTI

Per copia conforme
Roma, 28 Novembre 1932.XI

IL SEGRETARIO
dell'Unione Nazionale Fascista del Senato

Luca Parlanti

L'originale della presente lettera fu trasmesso al Direttorio del Partito con lettera N. 411/2502 del 28 Novembre 1932.XI indirizzata al Comm. Viola della Segreteria Politica del Direttorio del P.N.F. dopo averne avuta autorizzazione dal Senatore Fedele.
Roma, 28 Novembre 1932.XI

IL SEGRETARIO
dell'Unione Nazionale Fascista del
Senato

Luca Parlanti

PARTITO NAZIONALE FASCISTA
Direttorio Nazionale

Palazzo Littorio
ROMA

Roma, 10/12/1932.XI

R I S E R V A T A

Segreteria Politica

V.E.
2743 Sen.

A S.E. il Conte Cesare Maria DE VECCHI DI VAL CISMON
Presidente dell' Direttorio dell' U.N.F.S.

- R O M A -

OGGETTO - ISCRIZIONE NEL P.N.F. DI SENATORI

Caro De Vecchi,

ti comunico che la domanda di iscrizione nel Partito Nazionale Fascista dei sottonotati On. Senatori è stata esaminata con esito negativo:

- DEL PEZZO PASQUALE
- NUVOLONI DOMENICO
- SCAVONETTI GIACOMO
- SECHI GIOVANNI

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
f.to: Achille STARACE



Il Capo del Governo **Cesare Saragat**,

nel momento
in cui lasciate il vostro posto, mi è grato
donarvi pienamente atto che durante
lunghe anni mi avete prestato le vostre
preziose collaborazioni e avete reso
eminenti servizi allo Stato.

Il Istituto rinnovato e
potenziato, continuerà sempre più
degnamente i suoi importanti primi compiti.

Vi saluto cordialmente

Mussolini

Roma 1 maggio XVI

IL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO

DI ROMA

Roma, 21 maggio 1938-XVI

Eccellenza,

non senza viva commozione ho lette le gentili espressioni di compiacimento che con squisita amabilità mi avete rivolte nel momento in cui sono stato chiamato a succederVi nell'alto posto finora da Voi tenuto tanto degnamente.

L'Avvocatura dello Stato, a cui avete data tutta la Vostra alta sapienza, maturata per lunghi anni dal quotidiano travaglio, e che avete rinvigorita, imprimendole un indirizzo rigorosamente unitario e compiutamente adeguato alle necessità contingenti, è oggi, per l'opera Vostra veramente imponente e complessa, un organismo saldo e perfetto, che funziona con autorità e prestigio ripristinato alle antiche tradizioni.

Somme onore è per me il succederVi nell'alta funzione; ed io mi accingo ad occupare il Vostro posto, assistito da una sola fervida speranza, che è quella di continuare con costante abnegazione l'opera saggia ed illuminata finora svolta da Voi mio illustre predecessore e di mantenere all'Istituto il prestigio unanime dal quale è circondato.

Con questi sentimenti e questa fiducia, Vi pergo i più vivi ringraziamenti, pregandoVi di accogliere i miei più fervidi voti ed i miei sentiti ossequi.

F.to: ADOLFO GIAQUINTO

A S.E.

l'On. Avv. Cav. di Gr. Cr. GAETANO S. CAVONETTI
Senatore del Regno
Avvocato generale dello Stato

R O M A

PARTITO NAZIONALE FASCISTA
Direttorio Nazionale

SEGRETARIA POLITICA

n. 32557/B F

Roma, 25.5.1938-XVI

ECCELLENZA GAETANO SCAVONETTI

R O M A

Ho molto gradito la Vostra lettera del 30 aprile XVI, alla quale non mi è stata possibile rispondere prima d'oggi, per ragioni indipendenti dalla mia volontà.

Vi dò atto che, in ogni circostanza, avete difeso il principio di autorità dello Stato e gli interessi dell'Erario, senza perplessità e con profonda passione.

Potete essere soddisfatto del dovere compiuto.

Con schietta cordialità.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.

F:te: ACHILLE STARACE

*Il Vice Avvocato Generale
dello Stato*

Roma, 29 giugno 1938-XVI

Eccellenza,

Ieri sera con indicibile commozione ho letto il Tuo saluto nobile e nella semplicità delle espressioni altissime, - e so che domani non verrai all'Avvocatura, troncando una consuetudine che dal 1906 mi è stata costantemente cara. Con spirituale Tuo sacrificio hai voluto soddisfare il nostro desiderio che fosse ritardato per quanto possibile l'angoscioso momento, - ma sento che l'amarrezza che mi turba da due mesi nè si attenua nè trova adattamento. Nella Tua austerità hai evitato la manifestazione di un saluto collettivo, e nell'assoluto rispetto del Tuo indennimento non voglio sostituirti questa lettera. Io qui Ti scrivo i miei personali sentimenti e non pretendo farmi interprete di quelli degli altri, - ma sono certo che il dolore di non averTi più a capo è e rimarrà unanime in tutto il personale alle Tue dipendenze, e ritengo che Tu ne abbia avuto la precisa sensazione al vibrare dei singoli saluti.

Hai avuto la bontà di ricordare la collaborazione di tutti, ma l'efficienza di essa deriva dall'inestimabile Tuo dono di saper mettere in valore, con insuperabile intuizione, le qualità di ciascuno: personalmente sento il rammarico di non aver saputo darti in piena misura la collaborazione che meritavi.

Tu hai costituite nel nostro Istituto una compagine meravigliosa di affetti e di intenti, che non ha parità, - si può dirlo

./.

A S.E.
ON. Gr. Cr. GAETANO SCAVONETTI
Avvocato Generale dello Stato

R O M A

schietto e forte, - in alcun altro ufficio. Questo è il prezioso Tuo retaggio che varrà sempre a dare efficienza all'opera nostra nella difesa dei diritti e degli interessi dello Stato. Proseguiremo, nella subordinazione all'illustre successore, in questa difesa con tutte le nostre forze: non sono queste inconsistenti espressioni: le dico e da tutti le ho intese ripetere con la sicurezza che l'affidamento sarà mantenuto, ammaestrati come siamo da Te nell'osservanza del dovere e della disciplina.

In tale consapevolezza Tu sarai sempre nei nostri cuori e nel nostro ricordo l'amatissimo Avvocato Generale dello Stato, che per diciassette anni ha adempiuto le sue funzioni con superiore prestigio, dignità e rigidezza.

Consentimi di esprimere l'augurio che i Tuoi meriti abbiano sempre più alto e degno riconoscimento, e che delle preziose e sempre vive Tue energie lo Stato effettivamente prosegua ad avvantaggiarsi in altri modi e forme.

Nel momento in cui i nostri sguardi si incontreranno all'atto del congedo, l'aver fatto precedere questo scritto valga per Te a leggere nel mio animo, ed a dare a me la sicurezza del benevolo accoglimento dei miei sentimenti.

Col cuore pieno di affetto Ti professo ancora una volta la devozione ed il mio obbligo

Fto Angelo PAOLETTI

Avvocato Generale dello Stato



SENATO DEL REGNO

100
6 agosto

pericolato Sen. Scavotta

Caro Sailer,

memore della benevolenza che mi hai sempre dimostrata, mi permetto mandarti copia delle lettere inviatemi dal Duce, dal Segretario del Partito, dal mio Suocero e dal Vice avvocato generale dello Stato in occasione del mio collocamento a riposo.

Ti rimetto altresì una incisione offertami dai miei collaboratori, nella quale sono riportate alcune parole indirzate da Mussolini.

Cordialmente
F. Scavotta

Roma,

11 DIC. 1939

Eccellenza,

La Federazione dell'Urbe ha determinato in £.150 il contributo annuale di iscrizione al Partito, alle quali sono da aggiungere £.16, come contributo al la costruenda Casa Littoria.

La Federazione stessa richiede due fotografie; e non appena me le avrete fatte pervenire, unitamente alla somma complessiva di £.166, provvederò al ri tiro della Tessera.

Con devoto ossequio,

FID GALANTE

A S.E.

l'Avv. Gaetano SCAVONETTI
Senatore del Regno

ROMA

Roma, 14 dicembre 1939-XVIII

Eccellenza,

sono lieto d'inviarVi la tessera
d'iscrizione al Partito e la ricevuta del
pagamento eseguito di L. 168.

Con devoti ossequi,

F. lo GALANTE

A S.E.
l'Avv. Gaetano SCAVONETTI
Senatore del Regno

ROMA

Roma, - 5 DIC 1941 Anno XX

La Federazione dell'Urbe ha acconsentito che il rinnovamento della Tessera di iscrizione al P. N. F. per i Senatori possa effettuarsi, come negli anni precedenti, per il tramite di questa Segreteria.

Il contributo, stabilito dalla stessa Federazione, è di L. 152 .

Ove desideraste incaricare questa Segreteria del rinnovamento, Vi prego volermi inviare - insieme con la somma sopra indicata - la Tessera dall'Anno XIX : e sarà mia cura di rimmetterVi la nuova tessera e la ricevuta del pagamento effettuato.

Con devoto ossequio

IL SEGRETARIO

Albato Scavonetti

Eccellenza
avv. Gaetano SCAVONETTI
Senatore del Regno

=ROMA=



DICHIARO:

- 1) di non essere squadrista;
- 2) di non aver partecipato alla marcia su Roma;
- 3) di non aver ricoperto cariche nel partito fascista e nella milizia;
- 4) di non essere insignito della sciarpa littorio;
- 5) di non aver aderito alla cosiddetta repubblica sociale italiana;

Roma,

Luglio 1944

Salvino Scavonetti

Roma, 30 luglio 1945

Caro Bonomi,

in relazione alla nostra conversazione telefonica di alcuni giorni or sono, Ti informo che la denuncia del Senatore SCAVONETTI, per la decadenza dalla carica di Senatore, è già pervenuta all'Alta Corte di Giustizia. La lettera, a firma dell'Alto Commissario Nenni, è del 25 luglio; e gli addebiti mossi al Senatore SCAVONETTI sono quelli risultanti dall'unito allegato. Quale valore abbiano gli addebiti riferentisi alle sue attività in Senato - come relatore dei due disegni di legge indicati nella lettera - potrai desumere dalle succinte deduzioni elaborate dall'interessato.

Ti mando anche l'elenco dei componenti dell'Alta Corte, con la viva preghiera di volermi comunicare quali, fra essi, siano i più indicati ad assumere le funzioni di relatore.

Con vivi ringraziamenti e cordiali saluti.

fr Beniamino

Onorevole
Cavaliere Avv. Prof. Ivano Bonomi
Piazza della Libertà, 4

- R O M A -



Scavonetti

100

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA
PER LE
SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

N. 12/311 Prot.

Roma, 31 luglio 1945

Risposta a nota del

N. SECRETARIALE GENERALE

OGGETTO: Senatore SCAVONETTI Gaetano.

Stamperia Reale di Roma

Data 7 AGO, 1945

N. 112/77. III Cat. G.

110

ON. PRESIDENZA DEL SENATO

R O M A

L'ALTO COMMISSARIO per le sanzioni contro il fascismo, ha deferito a quest'Alta Corte di Giustizia, il Senatore in oggetto indicato, per la dichiarazione di decadenza dalla carica a norma dell'Art. 8 del D.L.L. 27 luglio 1944 numero 159.

Sarei molto grato a codesta On. Presidenza, se volesse compiacersi farmi tenere un rapporto informativo sull'attività svolta dal detto Senatore, fuori e dentro il Senato con particolare riguardo a quella politica, più o meno di adesione al fascismo ed alla volontà del dittatore, che se possibile la guerra e fu causa della catastrofe.

Ove risultino, sarebbero anche gradite notizie sul comportamento del Senatore in parola dopo il 25 luglio 1943.

In attesa di cortese sollecito riscontro, ringrazio ed ossequio.

IL PRESIDENTE DELL'ALTA CORTE

L. Maroni

Roma, 5 agosto 1945

1 allegato

Al Presidente dell'Alta Corte di
Giustizia per le Sanzioni contro
il fascismo

R O M A

Rispondo alla lettera 31 luglio u.s.
n.12/311.

L'avv. Gaetano SCAVONETTI fu nomina-
to Senatore il 22 dicembre 1928 e prestò giura-
mento il 23 maggio 1929.

Durante il decennio 1929-39 - che com-
prende la XXVIII e XXIX Legislatura - non fece
parte di alcuna Commissione, non ebbe alcun in-
carico speciale, non svolse alcuna attività par-
lamentare.

Durante la XXX legislatura, fu asse-
gnato alla Commissione legislativa degli Affa-
ri Interni e della Giustizia della quale fece
parte dal 17 aprile 1939 al 5 agosto 1943: e
dal 25 gennaio 1940 fu Presidente della Commis-
sione di istruzione dell'Alta Corte di Giusti-
zia.

Durante quest'ultima Legislatura il
Senatore SCAVONETTI ha riferito soltanto su set-
te disegni di legge, ed ha parlato su altri quat-
tro: degli uni e degli altri si unisce l'elenco,
osservando - come risulta dagli atti parlamenta-
ri - che egli non pronunciò mai dei veri e propr-
i discorsi, ma si limitò a fare brevi e succin-
te osservazioni su questioni particolari.

...//...

Il decennio di assoluta inattività del Senatore SCAVONETTI - durante il quale, come si è detto, non fece mai parte di commissioni ne ebbe mai alcun incarico - prova che il Senatore SCAVONETTI non può essere compreso fra gli atti vi aderenti al fascismo e tanto meno alla volontà del dittatore.

Negli ambienti del Senato - di cui egli è sempre stato assiduo frequentatore - il Senatore SCAVONETTI era ritenuto un vero oppositore del regime, per la sua tenace opera di critica al governo fascista ed ai suoi maggiori esponenti, per la spregiudicatezza - giudicata finanche imprudente - con la quale, anche nelle conversazioni collettive, egli esprimeva liberamente le sue opinioni ed il suo aperto dissenso dalla politica del regime, e più specialmente, negli ultimi anni, per la sua manifesta opposizione alla guerra.

Egli mantenne sempre costanti e cordiali rapporti con gli esponenti più rappresentativi della superstita opposizione in Senato.

Questo atteggiamento del Senatore SCAVONETTI - per la stima e la simpatia di cui egli era circondato in Senato - ebbe nell'ambiente una notevole ripercussione.

Dopo il 25 luglio 1943 la condotta del Senatore SCAVONETTI fu strettamente conforme e coerente; e su lui, come su molte altre personalità ostili al fascismo, pesarono le oscure minacce ed i pericoli dell'occupazione nazi-fascista.

Tutto quanto precede dovette certamente essere valutato nell'esame scrupoloso e minuzioso fatto lo scorso anno dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, il quale non credette di doverlo denunciare per la decadenza dalla carica di Senatore.

I - Disegni di legge sui quali ha riferito:

1. Norme relative alle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali e aumenti di capitale con emissione di azioni privilegiate (477 - Interni 20 febbraio 1940)
2. Istituzione di una clinica di diritto in Milano (817 - Interni 7.6.1940)
3. Modificazioni all'ordinamento del Tribunale speciale per la Difesa dello Stato (898 - Interni 20 giugno 1940)
4. Richiamo in servizio temporaneo, per esigenze eccezionali, di personale già appartenente al Corpo degli agenti di Pubblica Sicurezza e ai soppressi corpi di polizia (945 - Interni 31 luglio 1940)
5. Modifiche al Capo V della legge 14 dicembre 1931, n.1699, sulla disciplina di guerra - (1102 - Comm. riunite Interni e Forze Armate 21 ottobre 1940)
6. Determinazione della facoltà concessa al Governo del Re Imperatore dalle leggi 30 dicembre 1923, n.2814, e 24 dicembre 1925, n.2260, per la riforma dei codici (1320 - Interni 30 aprile 1941)
7. Riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali ai gerarchi del partito nazionale fascista (1607 - Interni 20 novembre 1941)


II - Disegni di legge sui quali ha parlato:

1. Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica (211 - Interni 1° giugno 1939)
2. Concessione ai capi di famiglia numerosa di con-

..//..

dizioni di priorità negli impieghi e nei lavori (577 - Interni 8 marzo 1940)

- 3. Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali ed alla esecuzione delle pene (848 Interni 12 e 20 giugno 1940)
- 4. Sospensione dei collocamenti a riposo d'ufficio del personale giudiziario e espletamento dei concorsi dei magistrati (2198 - Interni 7 gennaio 1943).-



Al Presidente dell'Alta Corte di Giustizia per le Sanzioni contro il popolo
Roma

1. attività

Risponde alla lettera Bleyer n. 12/311.

È avv. Gaetano SCAVONETTI fu nominato Senatore il 22 dicembre 1928 e prestò giuramento il 23 maggio 1929.

Durante il decennio 1929 - 39 - che comprende la XXVIII e XXIX Legislatura - non fece parte di alcuna Commissione, non ebbe alcun incarico speciale, non svolse alcuna attività parlamentare.

Durante la XXX legislatura, fu assegnato alla Commissione legislativa degli Affari interni e della Giustizia, della quale fece parte dal 17 aprile 1939 al 5 agosto 1943; e dal 25 gennaio 1940 fu Presidente della Commissione di istruzione dell'Alta Corte di Giustizia.

Durante quest'ultima legislatura il Sen. Scavonetti ha riferito soltanto su sette disegni di legge, ed ha parlato su altri quattro: degli uni e degli altri si unisce l'elenco, osservando - come risulta dagli atti parlamentari - che egli non pronunciò mai dei veri e propri discorsi, ma si limitò a fare brevi e succinte osservazioni su questioni particolari.

L'attività del Senatore Scavonetti in Senato non fu mai di adesione al fascismo e alla volontà del dittatore; ed il decennio della sua assoluta inattività - durante il quale, come si è detto, non fece mai parte di commissioni, né ebbe mai alcun incarico - ^{del Sen. Scavonetti} ^{né delle mai alcun incarico} ^{fu da il Sen. Scavonetti}

fu un fascista ha gli stessi aderenti al fascismo e tanto meno alla volontà del dittatore.

Negli ambienti del Senato - di cui egli è sempre stato assiduo frequentatore - il Senatore Scavonetti era ritenuto un vero oppositore del regime, per la sua tenace opera di critica al governo fascista ed ai suoi maggiori esponenti, per la spregiudicatezza - giudicata finanche imprudente - con la quale, anche nelle conversazioni collettive, egli esprimeva liberamente le sue opinioni ed il suo aperto dissenso dalla politica del regime, e più specialmente, negli ultimi anni, per la sua manifesta opposizione alla guerra.

Egli mantenne sempre costanti e cordiali rapporti con gli esponenti più rappresentativi dell'opposizione in Senato. Anche molto tempo prima del 25 luglio 1943, fu tra i più at-

~~Non partecipò di quel movimento che anche in Senato, tendeva a provocare un rapido rovesciamento della situazione, onde scongiurare la terribile catastrofe cui si andava incontro.~~

Questo atteggiamento del Senatore Scavonetti - per la stima e la simpatia di cui egli era circondato in Senato - ebbe nell'ambiente una notevole ripercussione.

Dopo il 25 luglio 1943 la condotta del Senatore Scavonetti fu strettamente conforme e coerente; e su lui, come su molte altre personalità ostili al fascismo, pesarono le oscure minacce ed i pericoli dell'occupazione nazi-fascista. Il Ministro Piccardi lo chiamò alla Presidenza dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni: carica alla quale si dimise dopo la proclamazione della cosiddetta repubblica sociale e l'occupazione nazi-fascista di Roma.

*Tutto questo periodo è molto certamente essere soltanto nell'anno
1943-44
impulso e terminò con l'Alto l'annuncio per le ragioni
corte di fermare, il quale non avrebbe di allora l'annuncio per la
obbedienza della carriera di Senatore.*



S C A V O N E T T I Avv. Gaetano
Nominato Senatore il 22.12.1928

n/po d'uno

XXVIII e XXIX LEGISLATURA:

Non ha svolto alcuna attività parlamentare. -

XXX LEGISLATURA:

Nominato presidente della Commissione di Istruzione dell'Alta Corte di Giustizia il 25 gennaio 1940.

Assegnato alla Commissione Legislativa degli Affari Interni e della Giustizia dal 17 aprile 1939 al 5 agosto 1943.

I *Dr. Scavonetti ha parlato in questi ha riferito*
Ha riferito sui seguenti disegni di legge:

1. Norme relative alle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali e aumenti di capitale con emissione di azioni privilegiate (477 - Interni 20 febbraio 1940)
2. Istituzione di una d'cnica di diritto in Milano (817 - Interni 7.6.940)
3. Modificazioni all'ordinamento del Tribunale speciale per la Difesa dello Stato (898 - Interni 20 giugno 1940)
4. Richiamo in servizio temporaneo, per esigenze eccezionali, di personale già appartenente al Corpo degli agenti di Pubblica sicurezza e ai soppressi corpi di polizia (945 - interni 31 luglio 1940)
5. Modifiche al Capo V della legge 14 dicembre, 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra - (1102 - Comm. riunite Interni e Forze Arm. 21 ottobre 1940)
6. Determinazione della facoltà concessa al Governo del Re Imperatore dalle leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, per la riforma dei codici (1320 - Interni 30 aprile 1941)
7. Riconoscimento della qualifica di pubblici ufficiali ai gerarchi del partito nazionale fascista (1607 - Interni 20 novembre 1941)

II Ha parlato sui seguenti Disegni di legge: *in questi ha parlato*

1. Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica (211 - Interni 1° giugno 1939) *(Commissione Scavonetti)*
2. Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori (577 - Interni 8 marzo 1940) *(Commissione Scavonetti)*

- 3. Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali ed alla esecuzione delle pene - (848 - Interni 12 e 20 giugno 1940) *(Hoghe)*
- 4. Sospensione dei collocamenti a riposo d'ufficio del personale giudiziario e espletamento dei concorsi dei magistrati (2198 - Interni 7 gennaio 1943) *(Hoghe)*

ASSSR
Archivio storico del Senato della Repubblica

115

IN NOME DI S.A.R. UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

-----oO-----

L'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo,
riunita in Camera di Consiglio
ha emessa la seguente

O R D I N A N Z A

Vista la richiesta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro
il fascismo, in data del 7 agosto 1944, per la dichiarazione di
decadenza dalla carica di Senatore di
SCAVONETTI GAETANO, nato a Carlentini (Siracusa) il 4 aprile 1876,
per avere mantenuto il fascismo e resa possibile la guerra, sia
con i voti, sia con azioni individuali, fra cui propaganda eserci-
tata dentro e fuori il Senato;

Esaminate le deduzioni difensive dell'interessato

Sentito il relatore;

Letti gli articoli 8 del D.L.L. 27 luglio 1944 n.159 e 8
del R.L.L. 13 settembre 1944 n.198;

R E S P I N G E

la richiesta di decadenza dalla carica del Senatore
SCAVONETTI Gaetano.

Roma li 29 novembre 1945

Per estratte conforme all'originale

Roma li 20 dicembre 1945

IL CANCELLIERE DELL'ALTA CORTE



Roma, 30 luglio 1947

54/52

Ill.mo Signore
PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

- R C M A -

Per esigete di questa Amministrazione rivolgo viva
preghiera alla S. V. ill.ma di voler cortesemente disporre per-
chè, appena possibile, mi sia inviata copia della sentenza pro-
nunciata recentemente dalle Sezioni Unite Penali di codesta Cor-
te Suprema sul ricorso presentato avverso la sentenza pronunzia-
ta dall'Alta Corte di Giustizia del Senato nel procedimento con-
tro il Senatore Gaetano Scavonetti ed altri.

Con vivi anticipati ringraziamenti, porgo i sensi del-
la mia più alta considerazione.

Firmato, R. MONTAGNA